

Bruxelles, 5 dicembre 2024
(OR. en)

16674/24

**Fascicolo interistituzionale:
2024/0035(COD)**

LIMITE

**COPEN 540
DROIPEN 263
FREMP 459
CYBER 369
ENFOPOL 514
JAI 1840
CODEC 2296**

NOTA

Origine:	Presidenza
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	16145/24
Oggetto:	Progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e il materiale pedopornografico, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (rifusione) - Orientamento generale

INTRODUZIONE

1. Il 7 febbraio 2024 la Commissione ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e il materiale pedopornografico, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (rifusione). La proposta mira ad ampliare le definizioni dei reati di abuso e sfruttamento sessuale di minori, garantire indagini e azioni penali più efficaci in relazione a tali reati e rafforzare la protezione delle vittime.
2. La proposta di direttiva si basa sull'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (procedura legislativa ordinaria).

3. Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ha espresso un parere il 10 luglio 2024.
4. In seno al Parlamento europeo, la responsabilità principale è attribuita alla commissione LIBE. Jeroen LENAERS è stato nominato relatore.

STATO DEI LAVORI E PRINCIPALI QUESTIONI

5. Il gruppo "Cooperazione giudiziaria in materia penale" (COPEN) e i consiglieri GAI hanno esaminato la proposta e numerosi testi di compromesso della presidenza in un gran numero di riunioni tra aprile e novembre 2024. Nella riunione dei consiglieri GAI del 26 novembre 2024 è stato raggiunto un ampio accordo di massima sul testo. A seguito di una successiva consultazione scritta informale, il testo allegato alla presente nota è stato confermato a livello tecnico.
6. Nel corso dei negoziati svoltisi durante le presidenze belga e ungherese sono state apportate varie modifiche alla proposta, in particolare per quanto riguarda:
 - la definizione di "reati di abuso sessuale" (articolo 3), in particolare per quanto attiene alla definizione del concetto di consenso (articolo 3, paragrafo 7, e relativo considerando 15 quater);
 - l'aggiunta di un nuovo reato concernente istruzioni per la commissione di abuso sessuale su minore, sfruttamento sessuale o adescamento di minori per scopi sessuali (articolo 5 bis);
 - la definizione dei reati riguardanti l'adescamento di minori, l'adescamento in diretta streaming e la gestione di un servizio online (articoli da 6 a 8);
 - i termini di prescrizione (articolo 16 bis);
 - gli obblighi di segnalazione (articolo 17) e
 - la raccolta di dati e la ricerca (articolo 31).

Altre modifiche erano finalizzate ad allineare il testo al recente acquis in materia penale, in particolare per quanto concerne le sanzioni applicabili alle persone giuridiche e i diritti delle vittime. Inoltre, sono state provvisoriamente soppresse dal testo le disposizioni proposte relative a un futuro Centro dell'UE per la prevenzione e la lotta contro il materiale pedopornografico, in attesa dell'adozione di una base giuridica per detto Centro.

7. Il 4 dicembre 2024 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha confermato l'accordo e ha raccomandato al Consiglio di raggiungere un orientamento generale, per consentire alla presidenza di condurre negoziati interistituzionali.

CONCLUSIONE

Si invita il Consiglio a raggiungere un orientamento generale sul testo che figura nell'allegato della presente nota, per consentire alla presidenza di condurre negoziati interistituzionali.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e il materiale pedopornografico, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (rifusione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 2, e l'articolo 83, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

[...]

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

↓ nuovo

- (1) Si rendono necessarie varie modifiche della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹. A fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.
-

↓ 2011/93/UE considerando 1
(adattato)

- (2) L'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, compreso ~~la pornografia minorile~~ ☒ il materiale pedopornografico ☒, costituiscono gravi violazioni dei diritti fondamentali, in particolare del diritto dei minori alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere, come sancito nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea².

¹ Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2011/93/oj1>, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2011/93/oj>).

² GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

↓ 2011/93/UE considerando 2
(adattato)

⇒ nuovo

- (3) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il cui articolo 24, paragrafo 2, prevede che, in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente. Inoltre, ~~il programma di Stoccolma: "Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini"~~ (4) ⇒ la strategia dell'UE per una lotta più efficace contro gli abusi sessuali su minori³ ⇐ attribuisce una chiara priorità all'~~a~~ intensificazione della lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e ~~la pornografia minorile~~ ⇒ il materiale pedopornografico, anche tramite misure che assicurino la costante efficacia della legislazione vigente dell'Unione, se necessario aggiornandola. Tale priorità è promossa anche dalla strategia dell'UE sui diritti dei minori, nell'ambito dei suoi obiettivi di lotta contro la violenza nei confronti dei minori e di giustizia a misura di minore ⇐.

↓ 2011/93/UE considerando 3
(adattato)

- (4) ~~La pornografia minorile, che consiste in immagini che ritraggono abusi sessuali su minori,~~ Il materiale pedopornografico e altre forme particolarmente gravi di abuso e sfruttamento sessuale a danno di minori sono in crescita e si diffondono mediante l'uso delle nuove tecnologie e di internet.

³ COM (2020) 607 del 24 luglio 2020.

↓ 2011/93/UE considerando 4

(adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

- (5) ~~La decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile (5) ravvicina le legislazioni degli Stati membri affinché configurino reato le forme più gravi di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, sia esteso l'ambito di giurisdizione nazionale e sia assicurato un livello minimo di assistenza alle vittime. La decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale stabilisce una serie di diritti delle vittime nel procedimento penale, compresi il diritto alla protezione e al risarcimento.~~ ⇒ La direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ sancisce una serie di diritti per tutte le vittime di tutti i reati, inclusi i minori vittime di abuso sessuale. Tali diritti comprendono il diritto all'informazione, il diritto all'assistenza e alla protezione secondo le esigenze individuali delle vittime, un insieme di diritti procedurali e il diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato. La proposta di revisione della direttiva sui diritti delle vittime rafforza ulteriormente i diritti delle vittime di reato nell'UE, compreso il diritto all'assistenza e alla protezione dei minori vittime di reato⁵. La presente direttiva si basa sulla direttiva sui diritti delle vittime ed è applicabile in aggiunta a quest'ultima. ⇐ L'attuazione della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, ~~del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali~~⁶ agevola~~erà~~ inoltre il coordinamento dell'azione penale nei casi di abuso e sfruttamento sessuale di minori e di ~~pornografia minorile~~ ⊗ materiale pedopornografico ⊗. ⇒ Qualora l'azione penale su tali casi rientri nella giurisdizione di più Stati membri, questi dovrebbero

⁴ Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57).

⁵ COM(2023) 424 final del 12 luglio 2023. La proposta è ancora in fase di negoziazione e i relativi riferimenti contenuti nel presente testo saranno mantenuti solo se la direttiva sarà adottata in una forma simile alla proposta.

cooperare per determinare quale Stato membro sia il più adatto a esercitarla. Qualora le autorità competenti degli Stati membri interessati decidano, nel quadro della cooperazione o delle consultazioni dirette a norma **della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio⁷, di accentrare l'azione penale in un unico Stato membro mediante il trasferimento del procedimento penale**, per tale trasferimento si dovrebbe fare ricorso al regolamento (UE) **2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024,** **sul trasferimento dei procedimenti penali .../... [adottato ma non ancora pubblicato]**⁸.

⁷ Decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 42, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2009/948/oj).

⁸ Il testo è stato adottato il 5 novembre e firmato il 27 novembre. La pubblicazione – con il numero del regolamento – avverrà probabilmente nel mese di dicembre.

↓ 2011/93/UE considerando 5

- (6) A norma dell'articolo 34 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, gli Stati contraenti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento e abuso sessuale. Il protocollo opzionale delle Nazioni Unite del 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini e, in particolare, la Convenzione del Consiglio d'Europa del 2007 per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali segnano una tappa fondamentale verso il miglioramento della cooperazione internazionale in questo settore.
-

↓ 2011/93/UE considerando 6

(adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

- (7) Reati gravi quali lo sfruttamento sessuale dei minori e ~~la pornografia minorile~~ ☒ il materiale pedopornografico ☒ richiedono un approccio globale che comprenda l'azione penale contro gli autori del reato, la protezione delle vittime minorenni e la prevenzione del fenomeno ⇒ , e che tenga conto anche degli sviluppi e delle tendenze recenti e futuri, che comportano un uso crescente delle tecnologie ➡ [...] ⚙️ ➡ dell'informazione e della comunicazione ⚙️ . A tale scopo occorre aggiornare l'attuale quadro giuridico affinché esso rimanga efficace ⇐ . Conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, nell'applicare qualsiasi misura di lotta contro questi reati l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente. ~~È opportuno sostituire la decisione quadro 2004/68/GAI con un nuovo strumento che assicuri un quadro giuridico completo per raggiungere tale obiettivo.~~

↓ 2011/93/UE considerando 7

(adattato)

→ Consiglio

- (8) La presente direttiva dovrebbe essere pienamente complementare alla direttiva → [...] → (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime →, ~~del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI⁹~~, dal momento che alcune vittime minorenni della tratta di esseri umani sono anche vittime di abusi o sfruttamento sessuale.
-

↓ 2011/93/UE considerando 8

(adattato)

- (9) La presente direttiva qualifica come reati gli atti connessi allo spettacolo ~~pornografico~~ ☒ di abusi sessuali su minori ☒ e definisce tali atti quelli che consistono in un'esibizione organizzata dal vivo, diretta al pubblico. La comunicazione personale faccia a faccia tra coetanei consenzienti, i minori che abbiano raggiunto l'età del consenso sessuale e i loro partner sono pertanto esclusi da tale definizione.

↓ 2011/93/UE considerando 9
(adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

- (10) ~~La pornografia minorile~~ ☒ Il materiale pedopornografico ☒ comprende spesso la registrazione di abusi sessuali compiuti sui minori ➡ [...] ☒ . ~~Esso~~ può anche comprendere immagini di minori coinvolti in atteggiamenti sessuali espliciti o immagini dei loro organi sessuali, ove tali immagini siano prodotte o utilizzate per scopi prevalentemente sessuali, indipendentemente dal fatto che siano utilizzate con la consapevolezza del minore. Inoltre, il concetto di ~~pornografia minorile~~ ☒ materiale pedopornografico ☒ comprende altresì immagini realistiche di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o ritratto in atteggiamenti sessuali espliciti, per scopi prevalentemente sessuali ➡ ➡ [...] ☒ ➡.

↓ nuovo

⇒ Consiglio

- (11) Le ricerche hanno mostrato che limitare la diffusione del materiale pedopornografico è cruciale non soltanto per evitare la vittimizzazione secondaria connessa alla circolazione di immagini e video degli abusi, ma anche come forma di prevenzione per gli autori di reati, in quanto l'accesso a tale materiale, a prescindere dal fatto che ritragga scene di abuso e sfruttamento reali o soltanto realistiche, è spesso il primo passo verso abusi concreti. Nei prossimi anni si prevede una crescita esponenziale dello sviluppo, già in corso, di applicazioni di intelligenza artificiale in grado di creare immagini realistiche non distinguibili da quelle reali e del numero dei cosiddetti video e immagini "deepfake" che ritraggono abusi sessuali sui minori ➡ [...] ☒ ➡ L' ☒ inclusione di un riferimento esplicito a "riproduzioni o rappresentazioni" ➡ [...] ☒ ➡ potrebbe ☒ far sì che la definizione di materiale pedopornografico contempli questi sviluppi tecnologici e quelli futuri in modo sufficientemente neutro sotto il profilo tecnologico e quindi adattabile alle esigenze future.

Consiglio

(11 bis) Gli Stati membri possono inoltre prestare particolare attenzione alla produzione e alla commercializzazione di bambole o robot sessuali dalle sembianze di bambini, che suscitano preoccupazione. Tali oggetti rappresentanti un minore sono destinati ad essere utilizzati a scopi sessuali. Gli Stati membri sono incoraggiati a configurare come reato le bambole o i robot sessuali dalle sembianze di bambini, tenendo debitamente conto dei pericoli che tali oggetti possono comportare.

↓ nuovo

Consiglio

(12) Guida e manuali [...] in qualsiasi formato, sia esso cartaceo, digitale o codificato, forniscono consigli su come trovare e adescare minori e abusare di loro evitando di essere identificati e perseguiti. Riducendo gli ostacoli e procurando il necessario know-how, contribuiscono a incoraggiare gli autori dei reati e favoriscono la commissione di abusi sessuali. La loro diffusione online ha già indotto alcuni Stati membri a modificare il loro diritto penale e a definire esplicitamente come reati il possesso e la distribuzione di questo tipo di manuali. La mancanza di armonizzazione rende diseguale il livello di protezione nell'UE. Per prevenire reati che comportano abusi sessuali sui minori, [...] le condotte che consistono nella produzione, nell'offerta, nella diffusione e nel possesso intenzionali di istruzioni su come commettere l'abuso e lo sfruttamento sessuale di minori, per iscritto o in altra forma, quali sessioni (online) in cui sono condivise informazioni su come commettere abusi sessuali, dovrebbero essere punibili, allorché non giustificate.

↓ 2011/93/UE considerando 10

- (13) La disabilità di per sé non costituisce automaticamente un'impossibilità ad acconsentire a rapporti sessuali. Tuttavia, dovrebbe costituire reato l'abuso dell'esistenza di una disabilità al fine di compiere attività sessuali con un minore.
-

↓ 2011/93/UE considerando 11

(adattato)

☞ Consiglio

- (14) Nell'adottare norme di diritto penale sostanziale, l'Unione dovrebbe garantire la coerenza delle stesse in particolare per quanto riguarda l'entità delle pene. ~~È opportuno tenere conto, alla luce del trattato di Lisbona, delle conclusioni del Consiglio del 24 e del 25 aprile 2002 sull'approccio da adottare per l'armonizzazione delle pene, che prevede quattro livelli di pene.~~ ☞ È opportuno tenere conto, alla luce del trattato di Lisbona, delle conclusioni del Consiglio, del 24 e del 25 aprile 2002, sull'approccio da adottare per l'armonizzazione delle pene, che prevede quattro livelli di pene, e delle conclusioni del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernenti disposizioni tipo che fungano da orientamento alle deliberazioni del Consiglio nel settore del diritto penale. ☹ Poiché la presente direttiva contiene un numero eccezionalmente elevato di reati differenti e al fine di rispecchiarne i vari gradi di gravità, la presente direttiva richiede una differenziazione nel livello delle pene che va al di là di quanto normalmente previsto negli strumenti giuridici dell'Unione.

↓ 2011/93/UE considerando 12
(adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

- (15) È opportuno predisporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive contro le forme gravi di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, in particolare contro varie forme di abuso e sfruttamento sessuale dei minori che sono favorite dall'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, quali l'adescamento online di minori a fini sessuali attraverso siti web di social networking e forum di discussione. È inoltre opportuno chiarire la definizione di ~~pornografia minorile~~ ☒ materiale pedopornografico ☒ e ravvicinarla a quella prevista negli strumenti internazionali. ⇒ ☑ [...] ☑ È opportuno allineare la terminologia usata nella presente direttiva con norme riconosciute a livello internazionale quali le *Terminology Guidelines for the Protection of Children from Sexual Exploitation and Sexual Abuse*, adottate dal gruppo di lavoro interagenzie a Lussemburgo il 28 gennaio 2016, ⇐ ☑ nonché la relazione “*Guidelines regarding the implementation of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography*” del comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Le succitate *Terminology Guidelines* indicano che il termine “materiale pedopornografico” è sempre più utilizzato per sostituire il termine “pornografia minorile”. Questo cambiamento di terminologia si fonda sull'argomento secondo cui il materiale a sfondo sessuale che ritrae o comunque rappresenta un minore è effettivamente una rappresentazione e una forma di abuso sessuale su minori e non dovrebbe essere descritto come pornografia. ☑

(15 bis) La modifica terminologica da "pornografia minorile" a "materiale pedopornografico" non altera né pregiudica i vigenti obblighi giuridici degli Stati membri derivanti da strumenti giuridici internazionali che usano il termine "pornografia minorile". A seguito di tale modifica terminologica, gli Stati membri sono incoraggiati, ma non obbligati, ad adeguare di conseguenza la rispettiva legislazione nazionale.

(15 ter) Tutte le forme di abuso sessuale su minori sono gravi e dovrebbero configurarsi come reato. Inoltre, i reati che comportano la penetrazione vaginale e anale, nonché forme di penetrazione orale di natura sessuale, sono particolarmente gravi e devono essere associati a pene molto elevate.

(15 quater) Chiunque compia atti sessuali con un minore che ha raggiunto l'età del consenso sessuale dovrebbe essere punito, se il minore non vi acconsente. Se il minore ha raggiunto l'età del consenso sessuale e acconsente a compiere un atto sessuale, è necessario che tale consenso sia espresso volontariamente, quale manifestazione di una volontà liberamente formata, in considerazione della situazione e del contesto pertinenti.

Nei casi in cui il minore non sia in grado di esprimere una libera volontà, il consenso non può considerarsi sussistente. Possono essere considerate situazioni in cui si abusi di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza sul minore, in cui si abusi di una situazione di particolare vulnerabilità del minore o in cui sia fatto uso di coercizione, forza o minacce o il minore si trovi in uno stato di incoscienza o di ebbrezza tale da incidere sulla sua capacità di esprimere una libera volontà. Non occorre che il minore indichi a parole di non acconsentire all'atto. Il fatto che il minore non vi acconsenta può essere desunto anche dalle azioni del minore o da (altre) circostanze rivelatorie, tra cui l'essere paralizzato dalla paura. Il consenso non può desumersi unicamente dall'assenza di resistenza fisica da parte del minore o dal suo comportamento sessuale passato.

Nello stabilire cosa costituisca un consenso libero e volontario del minore, le autorità giudiziarie degli Stati membri dovrebbero tener conto di tutte le pertinenti circostanze del caso.

↓ 2011/93/UE considerando 13

- (16) La pena detentiva massima prevista dalla presente direttiva per i reati a cui essa fa riferimento dovrebbe applicarsi almeno alle forme più gravi di tali reati.
-

↓ 2011/93/UE considerando 14
(adattato)

- (17) Per raggiungere il massimo della pena detentiva previsto dalla presente direttiva per i reati concernenti l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e pornografia minorile ☒ il materiale pedopornografico ☒, gli Stati membri possono combinare le pene detentive previste nella legislazione nazionale per tali reati.
-

U Consiglio

- (17 bis) Gli Stati membri mantengono la possibilità di prevedere pene più severe per singoli reati rispetto a quelle previste dalla presente direttiva.

↓ 2011/93/UE considerando 15
(adattato)

⇒ nuovo

- (18) La presente direttiva ⇒ dovrebbe ⇐ ~~obbligare~~ gli Stati membri a prevedere sanzioni penali nel proprio diritto nazionale rispetto alle disposizioni del diritto dell'Unione in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e ~~la pornografia minorile~~ ☒ il materiale pedopornografico ☒. La presente direttiva non ⇒ dovrebbe ⇐ ~~creare~~ obblighi per quanto riguarda l'applicazione di tali sanzioni, o di altri sistemi di applicazione della legge disponibili, in casi specifici.
-

U Consiglio

(18 bis) Il diritto penale di tutti gli Stati membri comprende disposizioni in materia di istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo. Gli Stati membri dovrebbero poter ricorrere a tali disposizioni generali in sede di recepimento delle norme della presente direttiva, nella misura in cui le norme da recepire contemplino atti rientranti nella definizione nazionale di istigazione, favoreggiamento, concorso o tentativo.

↓ 2011/93/UE considerando 16

- (19) In particolare nei casi in cui i reati previsti nella presente direttiva siano commessi a fini di lucro, gli Stati membri sono invitati ad esaminare l'opportunità di applicare sanzioni pecuniarie, oltre alla pena detentiva.

↓ 2011/93/UE considerando 17
(adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

- (20) Nel contesto ~~della pornografia minorile~~ ☒ del materiale pedopornografico ☒, l'espressione "☒ allorché non giustificate ~~☒ senza diritto~~" consente agli Stati membri di ☒ prevedere un'eccezione alla ☒ ~~limitare la~~ punibilità ☒ di ☒ ~~in relazione ad~~ alcune condotte ~~di pornografia minorile~~ ⇒ che potrebbero configurarsi come relative a materiale pedopornografico, ma aventi, ⇐ ~~quali~~ ad esempio, ~~quelle aventi~~ finalità mediche o scientifiche; consente, inoltre, attività svolte nell'ambito di poteri giuridici nazionali, come il legittimo possesso di materiale pedopornografico da parte delle autorità al fine di condurre procedimenti penali o di prevenire reati, individuarli e indagare su di essi ⇒ , o attività svolte da organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori. ➡ [...] ⦿ ➡ Nel contesto delle guide o dei manuali su come commettere i reati di cui alla presente direttiva, l'espressione "allorché non giustificate" consente agli Stati membri di prevedere un'eccezione alla punibilità di condotte relative a tali manuali quando si prefiggono scopi legittimi, come quello di raccogliere prove per denunciare un reato, o finalità mediche o scientifiche o di analoga natura difendibile. Possono essere comprese, ad esempio, altre azioni chiaramente giustificabili, come quella di un genitore preoccupato che condivide un manuale con un altro genitore. Gli Stati membri decidono, conformemente al diritto nazionale, se le organizzazioni non governative, le istituzioni semipubbliche o pubbliche saranno autorizzate a svolgere tali attività. Spetta inoltre agli Stati membri stabilire se l'intera organizzazione in quanto tale o singole persone che lavorano per conto e sotto la responsabilità di tali organizzazioni saranno autorizzate a svolgere le attività.

Ove previsto dal diritto nazionale, le attività delle organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori, che ricevono dai cittadini segnalazioni di materiale pedopornografico o facilitano la rimozione di tale materiale e le attività di indagine sui reati, dovrebbero essere incoraggiate dagli Stati membri e dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell'UE. Quando tali organizzazioni, agendo nell'interesse pubblico, ispezionano, analizzano o comunque trattano materiale pedopornografico a fini di rimozione o indagine, tale trattamento non dovrebbe essere configurato come reato. Tali attività possono inoltre comprendere, in particolare, la raccolta e l'analisi di presunto materiale pedopornografico presentato loro da utenti online o da altre organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori e la stesura di relazioni in proposito, compresa l'individuazione del luogo in cui è ospitato il materiale oggetto delle relazioni, nonché ricerche del materiale accessibile al pubblico nei servizi di hosting volte a rilevare la diffusione di materiale pedopornografico sulla base delle segnalazioni di presunto materiale pedopornografico, presentate loro dalle vittime, da utenti online o da altre organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori.

Inoltre ~~tale~~ l'espressione "allorché non giustificate" non esclude difese legali o principi analoghi che possano esentare una persona dalla responsabilità in determinate circostanze, ~~come nel caso, ad esempio di linee dirette telefoniche o su internet che svolgono attività per segnalare questi casi~~, **come nel caso, ad esempio di linee dirette telefoniche o su internet che svolgono attività per segnalare questi casi**.

↓ 2011/93/UE considerando 18
(adattato)

⇒ Consiglio

- (21) Dovrebbe costituire reato l'accesso consapevole, a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a materiale pedopornografico. Per essere considerata responsabile, una persona dovrebbe avere sia l'intenzione di  [...]   accedere a   una collocazione online  ~~un sito~~ in cui è disponibile materiale pedopornografico, sia essere a conoscenza del fatto che vi sia presente tale materiale. Non dovrebbero essere punibili le persone che accedono inavvertitamente a ~~siti~~  collocazioni online  contenenti materiale pedopornografico. Il carattere intenzionale del reato può dedursi in particolare dal fatto che gli accessi siano ricorrenti o che i reati siano stati commessi attraverso un servizio a pagamento.

↓ 2011/93/UE considerando 19

(adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

- (22) L'adescamento di minori per scopi sessuali costituisce una minaccia con caratteristiche specifiche nel contesto di internet, in quanto quest'ultimo fornisce un anonimato senza precedenti per gli utenti, che possono nascondere le proprie identità e le caratteristiche personali reali, come la loro età. ⇒ Nell'ultimo decennio l'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione ha permesso agli autori dei reati di entrare sempre più facilmente in contatto con i minori: il contatto spesso inizia ➡ [...] ➡ ➡ adescando ➡ il minore in situazioni compromettenti, ad esempio fingendosi coetanei o assumendo altri comportamenti ingannevoli o lusinghieri. A causa della maggiore facilità di entrare in contatto con i minori, sono rapidamente aumentati fenomeni quali l'estorsione sessuale o "sextortion" (ossia la minaccia di divulgare materiale intimo che ritrae la vittima al fine di ottenere denaro, materiale pedopornografico o altri vantaggi) ai danni di minori di età inferiore o superiore all'età del consenso. Negli ultimi anni sono notevolmente aumentati i casi di estorsione sessuale con motivazione finanziaria da parte di gruppi della criminalità organizzata, specialmente ai danni di adolescenti maschi, che spesso hanno indotto le vittime a togliersi la vita. È quindi essenziale che tutti questi fenomeni siano adeguatamente contemplati dall'ordinamento giuridico degli Stati membri. ⇐ ➡ Ciò comprende l'estorsione sessuale con l'uso di contenuti sessualmente espliciti autogenerati e di contenuti sessualmente espliciti prodotti con il consenso del minore, ma senza l'intenzione del minore di divulgarli a terzi o al pubblico. Dovrebbe costituire reato l'adescamento online da parte di un adulto nei confronti di un minore che non abbia raggiunto l'età del consenso sessuale al fine di commettere un reato sessuale. Rientra nella discrezionalità degli Stati membri decidere se debbano essere puniti i casi in cui il coetaneo di un minore proponga di incontrarlo con l'intento di compiere atti sessuali consensuali, senza che ciò comporti abuso, sfruttamento o l'uso di coercizione o di forza. ➡ Allo stesso tempo, gli Stati membri riconoscono l'importanza di combattere anche l'adescamento di un minore al di fuori del contesto di internet, in particolare quando tale adescamento non è effettuato utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Gli Stati membri sono incoraggiati a configurare come reati i comportamenti in cui l'adescamento di un minore ai fini di un incontro a scopi sessuali con l'autore del reato avvenga in presenza o in prossimità del minore sotto forma di atto preparatorio, di un tentativo di commettere i reati di cui alla presente direttiva o come forma speciale di abuso sessuale. Qualunque sia la soluzione scelta

per configurare come reato l'adescamento non in rete, gli Stati membri dovrebbero garantire che gli autori di tali reati siano perseguiti ~~in un modo o nell'altro~~.



↓ nuovo

🔄 Consiglio

(23) Alla luce della recente evoluzione tecnologica e in particolare dello sviluppo di ambienti di realtà aumentata, estesa e virtuale, la definizione come reato dell'adescamento di minore che non abbia raggiunto l'età del consenso sessuale dovrebbe prendere in considerazione non soltanto conversazioni vocali, testuali o per e-mail, ma anche contatti o scambi nei suddetti ambienti, nonché l'adescamento di minori su larga scala mediante chatbot addestrate a questo scopo, data la probabilità che questo fenomeno si espanda in seguito alla prevedibile evoluzione delle applicazioni di intelligenza artificiale. Di conseguenza, l'espressione "a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione" dovrebbe essere interpretata in un senso abbastanza ampio da comprendere tutti i suddetti sviluppi tecnologici.

🔄 Consiglio

(23 bis) Del pari, gli abusi sessuali online su minori in diretta sono spesso trasmessi in streaming via internet ai destinatari, con l'ausilio delle piattaforme di social media o delle applicazioni di messaggistica. A seguito dell'evoluzione dei dispositivi di connettività e di streaming su scala mondiale, anche l'abuso sessuale su minori in diretta streaming è in aumento. La diretta streaming può comportare abusi "in presenza" su uno o più minori, trasmessi online, oppure la costrizione di un minore a compiere atti sessuali di fronte a una webcam. Ciò significa che i dati sono trasmessi istantaneamente ai destinatari, i quali possono guardare e interagire mentre si verificano gli abusi. La trasmissione in streaming non lascia tracce sul dispositivo poiché nessun file viene scaricato. Ciò aumenta la percezione di impunità dell'autore del reato che propone o fornisce somme di denaro o altre utilità e pone specifiche criticità per le indagini successive agli eventi, in particolare per quanto riguarda il recupero delle prove e l'identificazione delle vittime e degli autori di reato. Gli Stati membri dovrebbero configurare tale condotta come reato.

(23 ter) L'erogazione o la gestione intenzionale di un servizio della società dell'informazione a fini di abuso o sfruttamento sessuale di minori costituisce un importante fattore di stimolo per i reati gravi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Dovrebbero pertanto essere configurate come reato quando sono intenzionalmente concepite o adattate per favorire la commissione di reati che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. L'erogazione o la gestione di un servizio della società dell'informazione comprende le attività connesse all'esercizio e all'organizzazione di tale servizio.

↓ 2011/93/UE considerando 20
(adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

- (24) La presente direttiva non intende disciplinare le politiche degli Stati membri in ordine agli atti sessuali consensuali che possono compiere i minori e che possono essere considerati come la normale scoperta della sessualità legata allo sviluppo della persona, tenendo conto delle diverse tradizioni culturali e giuridiche e delle nuove forme con cui bambini e adolescenti stabiliscono e mantengono rapporti tra di loro, anche a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione. ~~Si tratta di questioni che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.~~ Gli Stati membri che si avvalgono delle possibilità di cui alla presente direttiva agiscono nell'esercizio delle proprie competenze. ⇒ In particolare, è opportuno che gli Stati membri possano escludere la punibilità degli atti sessuali consensuali cui partecipano ➡ [...] ⚬ minori di età superiore a quella del consenso, e gli atti sessuali consensuali tra ➡ minori e i loro ⚬ coetanei. Le modifiche ➡ alla disposizione ⚬ ➡ [...] ⚬ corrispondente intendono chiarire la portata della deroga ➡ [...] ⚬. ⇐ ➡ Nell'applicare detta deroga occorre considerare i rischi associati alla creazione e condivisione di contenuti sessuali autogenerati tra minori che hanno raggiunto l'età del consenso sessuale e adulti, o tra minori e i loro coetanei. ⚬

↓ 2011/93/UE considerando 21

☞ Consiglio

- (25) Gli Stati membri dovrebbero prevedere delle circostanze aggravanti nel loro diritto nazionale in conformità con le norme stabilite dai loro ordinamenti giuridici in materia di circostanze aggravanti. ☞ [...] ☞ ☞ La nozione di circostanze aggravanti dovrebbe essere intesa come la presenza di fatti che consentono al giudice di pronunciare, per lo stesso reato, una condanna più severa rispetto a quella inflitta normalmente in assenza di tali fatti, oppure come la possibilità di tenere conto di più reati cumulativamente al fine di aumentare il livello della sanzione. Gli Stati membri non dovrebbero pertanto avere l'obbligo di prevedere specifiche circostanze aggravanti, qualora il diritto nazionale contempli reati distinti e ciò possa comportare sanzioni più severe. ☞
-

☞ Consiglio

- (25 bis) Gli Stati membri dovrebbero garantire che almeno una delle circostanze aggravanti di cui alla presente direttiva sia prevista quale possibile circostanza aggravante conformemente alle norme applicabili nel loro ordinamento giuridico. In ogni caso, dovrebbe rimanere a discrezione del giudice valutare l'aumento o lo sconto di pena, tenendo conto delle circostanze specifiche dei singoli casi.
-

↓ 2011/93/UE considerando 22

- (26) L'incapacità fisica o psichica, ai sensi della presente direttiva, dovrebbe comprendere anche lo stato di incapacità fisica o psichica determinato dall'influenza di droghe e alcool.

↓ 2011/93/UE considerando 23
(adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

- (27) Nella lotta allo sfruttamento sessuale dei minori è opportuno avvalersi pienamente degli strumenti in vigore sul sequestro e la confisca dei proventi di reato, quali la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale¹⁰ e i relativi protocolli, la Convenzione del Consiglio d'Europa del 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, la decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio ~~del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato~~¹¹, e la decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio ~~del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato~~¹² ⇒ e la direttiva ⇒ [...] ◀ ⇒ (UE) 2024/1260 ◀ del Parlamento europeo e del Consiglio¹³ ⇐. È opportuno promuovere l'uso degli strumenti e dei proventi sequestrati e confiscati provenienti dai reati di cui alla presente direttiva per finanziare l'assistenza alle vittime e la loro protezione.

¹⁰ GU L 261 del 6.8.2004, pag. 70.

¹¹ Decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2001/500/oj)

¹² Decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato (GU L 68 del 15.3.2005, pag. 49, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2005/212/oj).

¹³ Direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni (GU L 1260 del 2.5.2024, pag. 1).

↓ 2011/93/UE considerando 24
(adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

- (28) È opportuno evitare la vittimizzazione secondaria per le vittime dei reati di cui alla presente direttiva. ⇒ Ad esempio, fatte salve le garanzie previste dalla direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴, ⇐ nNegli Stati membri in cui è punibile la prostituzione o l'apparire su materiale pornografico conformemente al diritto penale nazionale, dovrebbe essere possibile non perseguire né comminare pene in virtù di tale normativa, qualora il minore in questione abbia commesso tali atti in quanto vittima di sfruttamento sessuale, o qualora il minore sia stato costretto a partecipare ad attività di pornografia minorile ⇒ ad atti connessi a materiale pedopornografico. ⇐ [...] ⇐ ⇐

↓ 2011/93/UE considerando 25

- (29) Quale strumento di ravvicinamento del diritto penale, la presente direttiva prevede livelli di pene che dovrebbero applicarsi fatte salve le specifiche politiche penali degli Stati membri ☒ nei confronti di chi commette reati sui minori ☒ ~~in materia di reati minorili~~.

¹⁴ Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2016/800/oj>).

(29 bis) Qualora, in sede di determinazione delle sanzioni pecuniarie da irrogare alle persone giuridiche, scelgano di applicare il criterio del fatturato globale totale di una persona giuridica, gli Stati membri dovrebbero decidere se calcolare tale fatturato sulla base dell'esercizio precedente a quello in cui è stato commesso il reato oppure sulla base dell'esercizio precedente a quello della decisione di irrogazione della sanzione pecuniaria. Dovrebbero altresì valutare la possibilità di stabilire norme per i casi in cui non sia possibile determinare l'importo di una sanzione pecuniaria sulla base del fatturato globale totale della persona giuridica nell'esercizio precedente a quello in cui è stato commesso il reato o nell'esercizio precedente a quello della decisione di irrogazione della sanzione pecuniaria. In tali casi, gli Stati membri dovrebbero poter tenere conto di altri criteri, come ad esempio il fatturato globale totale realizzato in un diverso esercizio. Qualora tali norme includano la determinazione di importi fissi per le sanzioni pecuniarie, non dovrebbe essere necessario che i livelli massimi di tali importi raggiungano i livelli stabiliti nella presente direttiva quale requisito minimo per il livello massimo delle sanzioni pecuniarie definito in importi fissi.

(29 ter) Qualora gli Stati membri optino per un livello massimo di sanzioni pecuniarie definito in importi fissi, tali livelli dovrebbero essere stabiliti nel diritto nazionale. I livelli più elevati di tali sanzioni pecuniarie dovrebbero applicarsi alle forme più gravi di reati definiti nella presente direttiva commessi da persone giuridiche finanziariamente forti. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di determinare il metodo di calcolo di tali livelli massimi di sanzioni pecuniarie, comprese le condizioni specifiche applicabili. Gli Stati membri sono invitati a riesaminare periodicamente i livelli di sanzioni pecuniarie definiti in importi fissi rispetto ai tassi di inflazione e ad altre fluttuazioni del valore monetario, in conformità alle procedure stabilite nel rispettivo diritto nazionale. Gli Stati membri la cui moneta non è l'euro dovrebbero prevedere, nella loro valuta, livelli massimi di sanzioni pecuniarie corrispondenti ai livelli determinati in euro nella presente direttiva alla data della sua entrata in vigore. Tali Stati membri sono invitati a riesaminare periodicamente i livelli delle sanzioni pecuniarie anche rispetto all'andamento del tasso di cambio.

(29 quater) Nella misura in cui una condotta che costituisce reato ai sensi della presente direttiva sia attribuibile a persone giuridiche, queste ultime dovrebbero essere ritenute responsabili del reato in questione. Al fine di conseguire gli obiettivi della presente direttiva, gli Stati membri la cui legislazione prevede la responsabilità penale delle persone giuridiche dovrebbero assicurare che la propria legislazione preveda tipi e livelli di sanzioni penali effettivi, dissuasivi e proporzionati quali stabiliti nella presente direttiva. Al fine di conseguire gli obiettivi della presente direttiva, gli Stati membri la cui legislazione non prevede la responsabilità penale delle persone giuridiche dovrebbero assicurare che la propria legislazione preveda tipi e livelli di sanzioni non penali effettive, dissuasive e proporzionate quali stabiliti nella presente direttiva. Il livello massimo di sanzioni pecuniarie previsto dalla presente direttiva per i reati ivi definiti dovrebbe applicarsi quanto meno alle forme più gravi di tali reati. Al fine di garantire che le sanzioni irrogate siano effettive, dissuasive e proporzionate, è opportuno tenere conto della gravità della condotta nonché della situazione individuale, finanziaria e di altro tipo delle persone giuridiche interessate. Gli Stati membri dovrebbero poter definire i livelli massimi delle sanzioni pecuniarie come percentuale del fatturato globale totale della persona giuridica interessata, o in importi fissi. Nel recepire la presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero decidere quale di queste due opzioni utilizzare.

(29 quinquies) La definizione del livello massimo di sanzioni pecuniarie non pregiudica la discrezionalità dei giudici nei procedimenti penali di irrogare sanzioni adeguate nei singoli casi. Poiché la presente direttiva non stabilisce livelli minimi di sanzioni pecuniarie, i giudici dovrebbero, in ogni caso, irrogare sanzioni adeguate tenendo conto della situazione individuale, finanziaria e di altro tipo della persona giuridica interessata e della gravità della condotta.

↓ 2011/93/UE considerando 26

☞ Consiglio

- (30) È opportuno agevolare lo svolgimento delle indagini e dell'azione penale per tenere conto delle difficoltà che incontrano le vittime minorenni a denunciare gli abusi sessuali e l'anonimato di cui godono gli autori del reato nel cyberspazio. Per garantire il buon esito delle indagini e dell'azione penale relative ai reati di cui alla presente direttiva, l'avvio delle indagini e dell'azione penale non dovrebbe essere subordinato, in principio, alla denuncia o alla querela formulate dalla vittima o da un suo rappresentante. ~~La durata del congruo periodo di tempo di perseguibilità dovrebbe essere determinata conformemente al diritto nazionale.~~ ➞ **La durata del congruo periodo di tempo di perseguibilità dovrebbe essere determinata conformemente al diritto nazionale.** ➞

↓ nuovo

☞ Consiglio

(31) Le vittime di abuso e sfruttamento sessuale dei minori sono spesso incapaci di denunciare il reato per ☞ [...] ☞ ☞ anni e addirittura ☞ decenni dopo che questo è stato commesso, a causa di sentimenti di vergogna, colpa e autocondanna, riconducibili fra l'altro alla stigmatizzazione sociale e culturale che tuttora circonda gli abusi sessuali, del fatto che l'abuso è commesso in segreto, delle minacce o del comportamento colpevolizzante dell'autore del reato e/o del trauma subito. A differenza di chi commette altri reati violenti, gli autori di abusi e sfruttamenti sessuali dei minori tendono a rimanere attivi fino a un'età avanzata, continuando così a rappresentare una minaccia per i minori. Di conseguenza, per rendere efficace l'indagine e l'azione penale contro i reati che comportano l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e offrire alle vittime un'assistenza e un sostegno adeguati, è necessario che i termini di prescrizione siano tali da permettere alle vittime di denunciare il reato anche dopo un lungo lasso di tempo. ☞ Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che i termini di prescrizione per l'avvio del procedimento non scadano prima che la vittima raggiunga la maggiore età più un numero adeguato di anni conformemente alla presente direttiva, fatte salve le norme nazionali che non fissano termini di prescrizione per le indagini, l'azione penale e l'esecuzione. A condizione che ciò sia garantito, gli Stati membri sono liberi di determinare l'inizio e la durata dei propri termini di prescrizione conformemente al rispettivo ordinamento giuridico nazionale. Ad esempio, può essere preso in considerazione il periodo in cui la prescrizione è sospesa o non inizia a decorrere in seguito alla commissione del reato fino a quando la vittima non raggiunge una determinata età ai sensi del diritto nazionale. La presente direttiva consente agli Stati membri di prevedere termini di prescrizione più brevi rispetto a quelli ivi stabiliti, purché nei rispettivi ordinamenti giuridici sia possibile interrompere o sospendere tali termini di prescrizione più brevi nell'eventualità di atti che possono essere specificati conformemente al diritto nazionale. ☞

↓ 2011/93/UE considerando 27

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

- (32) Strumenti investigativi efficaci dovrebbero essere messi a disposizione dei responsabili delle indagini e dell'azione penale relative ai reati di cui alla presente direttiva. Tali strumenti potrebbero includere l'intercettazione di comunicazioni, controlli a distanza anche con uso di strumenti elettronici di sorveglianza, il controllo dei conti bancari o altre indagini finanziarie **⇒ e, conformemente alle norme applicabili, l'accesso ai dati relativi agli abbonati, agli accessi e al luogo** **☹**, tenuto conto, tra l'altro, del principio di proporzionalità e del carattere e della gravità dei reati oggetto d'indagine. ~~Se del caso, e~~ **☹** conformemente alla legislazione nazionale, tali strumenti dovrebbero comprendere anche la possibilità per le autorità di polizia di usare su internet nomi di copertura **⇒ ⇒ [...] ☹** sui problemi incontrati nel corso delle indagini e dell'azione penale. **⇒ [...] ☹** **⇒ Ove opportuno, detti strumenti dovrebbero comprendere strumenti investigativi speciali, come quelli usati per contrastare la criminalità organizzata o altri reati gravi, tra cui la possibilità di condurre indagini sotto copertura. ☹** **Per rendere efficace l'indagine e l'azione penale, è opportuno che gli Stati membri considerino la possibilità di stabilire quadri che favoriscano una stretta cooperazione tra servizi finanziari e altri fornitori di servizi pertinenti, quali i fornitori di servizi di diretta streaming. Ciò ridurrebbe l'impunità e permetterebbe di indagare efficacemente su tutti i reati contemplati dalla presente direttiva, usando strumenti e risorse mirati e appropriati. ⇐**

↓ nuovo

⇒ Consiglio

- (33) **⇒ [...] ☹**

↓ 2011/93/UE considerando 28

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

- (34) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare tutte le persone che abbiano conoscenza o il sospetto di un abuso o di uno sfruttamento sessuale di un minore a segnalarlo ai servizi competenti. ⇒ In particolare, gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione dei minori informazioni sulla possibilità di segnalare l'abuso, anche attraverso linee di assistenza telefonica. ⇐ Spetta a ciascuno Stato membro determinare le autorità competenti alle quali segnalare tali sospetti. Dette autorità competenti non dovrebbero limitarsi ai servizi di tutela dei minori o ai servizi sociali competenti, ➡ ma possono anche includere servizi di assistenza ai minori. ➡ Il requisito del sospetto "in buona fede" dovrebbe avere lo scopo di evitare che la disposizione sia invocata per giustificare la denuncia effettuata con dolo di fatti puramente immaginari o falsi.

(34 bis) In caso di abuso o sfruttamento sessuale di minore, specie se commesso da familiari stretti o partner, la vittima potrebbe essere sottoposta a una tale coercizione da parte dell'autore del reato da non osare rivolgersi alle autorità competenti, anche se è in pericolo di vita. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che le loro regole di riservatezza non costituiscano un ostacolo a che i professionisti che lavorano a stretto contatto con i minori segnalino alle autorità competenti i casi in cui hanno ragionevole motivo di ritenere che il minore sia una vittima o possa diventare una vittima ai sensi della presente direttiva. Tale segnalazione è giustificata in quanto detti atti potrebbero non essere denunciati da coloro che li subiscono o ne sono testimoni diretti. Peraltro, accade spesso che i reati contro i minori siano intercettati solo da terzi che notano comportamenti insoliti o si accorgono di danni fisici al minore. Occorre proteggere efficacemente i minori da queste forme di violenza e adottare tempestivamente misure adeguate. Di conseguenza, non dovrebbe applicarsi il vincolo di riservatezza agli operatori, anche in ambito sanitario, sociale o educativo, che entrano in contatto con la vittima minore, se tali operatori hanno ragionevoli motivi di ritenere che il minore abbia subito o possa subire un danno grave. Se gli operatori segnalano tali casi di abuso o sfruttamento, lo Stato membro dovrebbe garantire che tali operatori non siano ritenuti responsabili di violazione della riservatezza. Dovrebbe tuttavia essere tutelato il segreto professionale in conformità dell'articolo 7 della Carta, in quanto giustificato dal ruolo fondamentale attribuito agli avvocati in una società democratica. ➡ [...] ⬅

↓ 2011/93/UE considerando 29 (adattato)
--

- (35) È opportuno modificare le norme sulla giurisdizione al fine di garantire che siano puniti per abuso o sfruttamento sessuale di minori gli autori del reato originari dell'Unione, anche quando il reato è commesso al di fuori dell'Unione stessa, in particolare nell'ambito del cosiddetto "turismo sessuale". Per ☒ sfruttamento sessuale dei minori nei viaggi e nel turismo ☒ ~~turismo sessuale a danno di minori~~ si dovrebbe intendere lo sfruttamento sessuale dei minori da parte di una o più persone che si spostano/viaggiano dal loro ambiente abituale verso una destinazione all'estero in cui hanno contatti sessuali con minori. Ove ~~il turismo sessuale a danno di minori~~ ☒ lo sfruttamento sessuale dei minori nei viaggi e nel turismo ☒ si svolga al di fuori dell'Unione, gli Stati membri sono incoraggiati a incrementare, attraverso gli strumenti nazionali e internazionali disponibili, compresi i trattati bilaterali o multilaterali in materia di estradizione, l'assistenza reciproca o il trasferimento dei procedimenti, la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, al fine di combattere il turismo sessuale. È opportuno che gli Stati membri promuovano un dialogo e una comunicazione aperti con i paesi al di fuori dell'Unione per poter affinché siano in grado di procedere a norma della pertinente legislazione nazionale contro gli autori dei reati che viaggiano al di fuori dei confini dell'Unione a scopo di ☒ sfruttamento sessuale dei minori nei viaggi e nel turismo ☒ ~~turismo sessuale a danno di minori~~.

↓ 2011/93/UE considerando 30

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

- (36) È opportuno adottare misure dirette ad assistere, sostenere e proteggere ⇒ in modo globale ⇐ le vittime minorenni, nel loro interesse superiore e sulla base di una valutazione delle loro esigenze. ⇒ Per proteggere efficacemente i minori occorre un approccio che coinvolga l'intera società. Ponendo i minori al centro dell'attenzione, tutte le autorità e i servizi pertinenti dovrebbero collaborare tra loro per proteggerli e sostenerli, in linea con il loro interesse superiore. Il modello "Barnahus", che consiste nel creare un ambiente adatto ai minori in cui operino specialisti di tutte le discipline pertinenti, è ⇒ [...] ⇐ ⇒ uno dei vari esempi avanzati ⇐ di approccio alla giustizia a misura di minore in grado di evitare la vittimizzazione secondaria. Le disposizioni pertinenti della presente direttiva sono basate sui principi di tale modello. Scopo del modello è far sì che tutti i minori coinvolti in indagini su abusi o sfruttamento sessuale dei minori beneficino di una valutazione di elevata qualità in ambienti a loro misura, di un sostegno psicosociale adeguato e di servizi di protezione mirati. La presente direttiva intende far sì che tutti gli Stati membri sostengano tali principi, anche senza imporre loro di seguire il modello Barnahus in quanto tale. Qualora sia necessario sottoporre il minore a esami medici ai fini delle indagini penali, ad esempio per raccogliere prove dell'abuso, tali esami dovrebbero essere ⇒ [...] ⇐ ⇒ eseguiti da professionisti appositamente formati conformemente alle norme nazionali per la professione medica ⇐ . Tale obbligo non dovrebbe impedire altri esami medici necessari per il benessere del minore. ⇐ Le vittime minorenni dovrebbero potere accedere agevolmente ⇒ a una giustizia a misura di minore, ⇐ agli strumenti giuridici e alle misure per la risoluzione dei conflitti di interesse nei casi in cui l'abuso o lo sfruttamento sessuale avvengano in ambito familiare. Qualora sia necessario nominare un rappresentante speciale per un minore durante un'indagine o un procedimento penale, tale ruolo può essere svolto anche da una persona giuridica, un'istituzione o un'autorità. È inoltre opportuno che le vittime minorenni siano considerate non punibili, ad esempio, ai sensi della legge nazionale sulla prostituzione, ove si autodenuncino alle autorità competenti. Inoltre, la loro partecipazione alle indagini o ai procedimenti penali non dovrebbe essere, per quanto possibile, la causa di ulteriori traumi dovuti ad audizioni o contatti visivi con l'autore del reato. ⇒ Tutte le autorità che

partecipano ai procedimenti ➡, ove opportuno e fatta salva l'indipendenza della magistratura, ⚙ dovrebbero ricevere una formazione sulla giustizia a misura di minore. ⇨

Un'approfondita comprensione dei minori e del loro comportamento di fronte a esperienze traumatiche contribuirà a garantire un'elevata qualità degli elementi di prova raccolti e anche a ridurre lo stress cui sono sottoposti i minori in sede di attuazione delle misure necessarie.

⇒ Qualora le vittime minorenni partecipino a procedimenti penali, è opportuno che, nel condurre i procedimenti, l'organo giurisdizionale tenga ➡ [...] ⚙ conto della loro età e maturità e assicuri che i procedimenti siano accessibili e comprensibili al minore interessato. ⇨

↓ 2011/93/UE considerando 31

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

- (37) Gli Stati membri ~~⇒ [...] considerano la possibilità di~~ ~~⇒ possono~~ fornire un'assistenza
⇒ mirata e completa ⇐ a breve e lungo termine alle vittime minorenni. Tutti i danni causati
dall'abuso e dallo sfruttamento sessuale di un minore sono significativi e dovrebbero essere
presi in considerazione ⇒ non appena possibile dopo il primo contatto della vittima con le
autorità. L'assistenza immediata alla vittima prima e durante le indagini e i procedimenti
penali è essenziale per limitare i traumi di lunga durata connessi all'abuso subito. Per
favorire una pronta assistenza, compresa l'individuazione dei servizi di sostegno pertinenti,
gli Stati membri dovrebbero basare la propria assistenza su ~~⇒ [...] linee guida e~~
protocolli a uso dei professionisti nel settore dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione e dei
servizi sociali, compreso il personale addetto alle linee di assistenza telefonica ⇐. Data la
natura dei danni causati dall'abuso e dallo sfruttamento sessuale, l'assistenza dovrebbe
protrarsi per tutto il tempo necessario per il recupero fisico e psicologico del minore e, se
necessario, potrebbe continuare sino in età adulta. È opportuno esaminare la possibilità di
estendere l'assistenza e la consulenza ai genitori, ⇒ ai prestatori di assistenza ⇐ o ai tutori
delle vittime minorenni nei casi in cui essi non siano ~~coinvolti perché~~ sospettati di essere
implicati nel reato in questione, per aiutarli ad assistere le vittime minorenni durante tutti i
procedimenti ~~⇒, anche quando abbiano raggiunto l'età adulta~~.

↓ nuovo

☞ Consiglio

(38) Il trauma causato dall'abuso e dallo sfruttamento sessuale del minore dura spesso sino all'età adulta, con effetti a lungo termine che spesso impediscono alla vittima di denunciare il reato e di chiedere assistenza e sostegno per anni o addirittura decenni. È quindi opportuno che gli Stati membri forniscano un'assistenza mirata e completa a breve e lungo termine non solo alle vittime minorenni, ma anche agli adulti ☞ [...] ☞ ☞ vittime di ☞ abuso e sfruttamento sessuale quando erano minori.

↓ 2011/93/UE considerando 32

(adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

- (39) La ~~decisione quadro 2001/220/GAI~~ ☒ direttiva 2012/29/UE ☒ stabilisce una serie di diritti delle vittime nei procedimenti penali, fra cui il diritto alla protezione e ☒ il diritto di ottenere una decisione in merito ☒ al risarcimento ☒ da parte dell'autore del reato ☒. ☒ La proposta di revisione della direttiva riguardante i diritti delle vittime comprende modifiche mirate ☒ [...] ☒ a diversi ☒ diritti delle vittime. ☒ ☒ Oltre a godere dei diritti sanciti da tale direttiva, ☒ ~~Le~~ ☒ vittime minorenni di ☒ reati concernenti l' ☒ abuso o ~~lo~~ ☒ sfruttamento sessuale e ~~di pornografia minorile~~ ☒ il materiale pedopornografico ☒ dovrebbero altresì avere accesso alla consulenza legale e, secondo il ruolo delle vittime nei pertinenti sistemi giudiziari, all'assistenza legale, anche ai fini di una domanda di risarcimento ☒ da parte dell'autore del reato ☒ [...] ☒. Scopo della consulenza legale è consentire alle vittime di essere informate e di ricevere consulenza sulle varie possibilità a loro disposizione.
- ☒ [...] ☒ ☒ La possibilità di accesso alla consulenza legale per la vittima dovrebbe lasciare impregiudicato il monopolio riservato in alcuni Stati membri a determinate categorie di persone nell'offerta di tale consulenza, in particolare gli avvocati. Inoltre, spetta agli Stati membri determinare, conformemente al rispettivo diritto nazionale, il quadro e il luogo in cui tale consulenza è fornita ☒.

↴ nuovo

↻ Consiglio

(40) ↻ [...] ↻

↴ nuovo

↻ Consiglio

(41) Gli Stati membri possono scegliere di nominare organismi o soggetti esistenti ↻ [...] ↻ in qualità di autorità nazionali o meccanismi equivalenti ai sensi della presente direttiva, nella misura in cui ciò sia compatibile con l'esigenza di assicurare che i compiti loro assegnati ai sensi della presente direttiva siano svolti efficacemente e pienamente.

↓ 2011/93/UE considerando 33

(adattato)

⇒ nuovo

- (42) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure volte a prevenire o a proibire atti legati alla promozione dell'abuso sessuale di minori e ~~☒~~ dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori nei viaggi e nel turismo ~~☒ del turismo sessuale a danno di minori~~. Si potrebbero prendere in considerazione diverse misure preventive, quali l'elaborazione e il rafforzamento di un codice di condotta e di meccanismi di autoregolamentazione nel settore del turismo, l'istituzione di un codice etico o di "marchi di qualità" ⇒ o l'applicazione di un'esplicita politica ⇐ per le organizzazioni turistiche che combattono ~~☒~~ l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori nei viaggi e nel turismo ~~☒ il turismo sessuale a danno di minori, o che applicano un'esplicita politica di contrasto al turismo sessuale a danno di minori~~. ⇒ Gli Stati membri dovrebbero usare gli strumenti a loro disposizione conformemente al diritto dell'UE, al diritto nazionale e agli accordi internazionali, al fine di prevenire l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori nei viaggi e nel turismo all'interno del loro territorio o aventi come destinazione il loro territorio, soprattutto prendendo provvedimenti adeguati quando ricevono informazioni pertinenti da paesi terzi, ad esempio effettuando ulteriori verifiche o emettendo una decisione di respingimento nel quadro del regolamento (UE) 2018/1861 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera¹⁵. ⇐

¹⁵ Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14), ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1861/oj>.

↓ 2011/93/UE considerando 34

(adattato)

⇒ nuovo

- (43) Gli Stati membri dovrebbero stabilire ~~e/o~~ rafforzare le politiche di prevenzione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, prevedendo anche misure che scoraggino e riducano la domanda, fonte di tutte le forme di sfruttamento sessuale dei minori, e misure che riducano il rischio che i minori divengano vittime, attraverso l'informazione e le campagne di sensibilizzazione, ⇒ destinate anche ai genitori e ai prestatori di assistenza e alla società in generale, ⇐ nonché i programmi di ricerca e istruzione. Nell'ambito di tali iniziative, gli Stati membri dovrebbero adottare un approccio fondato sui diritti dei minori. Dovrebbe essere prestata particolare attenzione alla garanzia che le campagne di sensibilizzazione rivolte ai minori siano adeguate ~~e~~ sufficientemente comprensibili ⇒ e commisurate alle esigenze specifiche di minori di diversi gruppi di età, compresi i bambini in età prescolare. Le misure di prevenzione dovrebbero seguire un approccio olistico al fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, tenendo conto delle sue dimensioni online e offline e mobilitando tutti i portatori di interessi. Per quanto riguarda, in particolare, la dimensione online, le misure dovrebbero comprendere lo sviluppo di competenze di alfabetizzazione digitale, anche di dialogo critico con il mondo digitale, per aiutare gli utenti a individuare e contrastare i tentativi di abuso sessuale sui minori online, cercare assistenza e impedire che l'abuso venga commesso. È opportuno prestare particolare attenzione alla prevenzione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori accuditi in una comunità di accoglienza invece che in un contesto familiare ⇐. ☒ Laddove non esistano già, ☒ ~~s~~si dovrebbe prendere in considerazione la creazione di ⇒ apposite ⇐ linee di assistenza telefonica o ~~d~~di linee telefoniche dirette.

↓ 2011/93/UE considerando 35
(adattato)

- (44) Per quanto riguarda la segnalazione dei casi di abuso e sfruttamento sessuale di minori e l'assistenza ai minori in difficoltà, è opportuno promuovere le linee telefoniche dirette raggiungibili ai numeri 116 000 per i minori scomparsi, 116 006 per le vittime di reati e 116 111 per l'assistenza ai per i minori in generale, istituite dalla decisione 2007/116/CE della Commissione, ~~del 15 febbraio 2007, che riserva l'arco di numerazione nazionale che inizia con «116» a numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale~~¹⁶, tenendo altresì conto dell'esperienza acquisita relativamente al loro funzionamento.

↕ nuovo
⇒ Consiglio

- (45) In vari Stati membri sono attive da anni organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori, come i membri della rete di linee telefoniche di emergenza INHOPE, che cooperano con le autorità di contrasto e con i fornitori di servizi internet per facilitare il processo di rimozione e segnalazione di materiale pedopornografico online. Tale attività combatte la vittimizzazione secondaria limitando la diffusione di materiale illegale online e può fornire alle autorità di contrasto prove dei reati commessi. Tuttavia, il quadro giuridico in cui dette organizzazioni agiscono differisce notevolmente da uno Stato membro all'altro e in molti casi è carente nel definire i compiti che esse possono legittimamente svolgere e le relative condizioni. Gli Stati membri **⇒ sono incoraggiati ad ☺ ☺ [...] ☺** autorizzare tali organizzazioni a svolgere i compiti necessari, specialmente il trattamento di materiale pedopornografico, nel qual caso il trattamento non dovrebbe essere considerato "non giustificato". Tali autorizzazioni sono incoraggiate in quanto aumentano la certezza del diritto, massimizzano le sinergie tra le autorità nazionali e altri attori coinvolti nella lotta contro l'abuso sessuale sui minori e difendono i diritti delle vittime grazie alla rimozione del materiale pedopornografico dalla sfera pubblica digitale.

¹⁶ Decisione 2007/116/CE della Commissione, del 15 febbraio 2007, che riserva l'arco di numerazione nazionale che inizia con 116 a numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale (GU L 49 del 17.2.2007, pag. 30, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec/2007/116\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/dec/2007/116(1)/oj)).

↓ 2011/93/UE considerando 36

⇒ nuovo

- (46) Gli operatori ~~che potrebbero essere suscettibili di~~ entrare in contatto con le vittime minorenni di abuso e sfruttamento sessuale dovrebbero essere adeguatamente preparati a individuare tali vittime e a occuparsene. ⇒ Per garantire una giustizia a misura di minore nell'intero corso dell'indagine e dell'azione penale nei casi di abuso e sfruttamento sessuale dei minori ⇐ ~~Tale~~ formazione dovrebbe essere promossa per i membri delle categorie seguenti che ~~potrebbero essere~~ entrare in contatto con le vittime minorenni: funzionari di polizia, pubblici ministeri, avvocati, giudici e personale giudiziario, operatori dell'infanzia e personale sanitario, ⇒ professionisti nel settore dell'istruzione, compresa l'educazione e cura della prima infanzia, servizi sociali, fornitori di servizi di assistenza alle vittime e servizi di giustizia riparativa, ⇐ ma potrebbe anche estendersi ad altri gruppi di persone che ~~potrebbero essere~~ entrare in contatto con vittime minorenni di abuso e sfruttamento sessuale durante il loro lavoro.
-

↓ 2011/93/UE considerando 37

⇒ Consiglio

- (47) Al fine di prevenire l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, è opportuno proporre agli autori di reati sessuali appositi programmi o misure d'intervento a essi destinati. Tali programmi o misure di intervento dovrebbero rispondere a un approccio ampio, flessibile e incentrato sugli aspetti medici e psicosociali e avere carattere non obbligatorio. Tali programmi o misure di intervento non pregiudicano i programmi o le misure di intervento imposti dalle autorità giudiziarie competenti. ⇒ Gli Stati membri sono incoraggiati a provvedere affinché i programmi e le misure siano accessibili senza indebite restrizioni in linea con le norme nazionali ⇐

↓ 2011/93/UE considerando 38

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

- (48) ~~I programmi o le misure di intervento non sono forniti in quanto diritti automatici.~~ Spetta allo Stato membro decidere quali programmi o misure di intervento siano appropriati.
⇒ [...] ⇐ ⇒ Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché detti programmi o misure siano accessibili in linea con le norme nazionali. Inoltre, le persone ⇐ che hanno il timore di poter commettere tali reati ⇒ dovrebbero avere accesso a detti ⇐ programmi o misure ⇒ senza indebite restrizioni ⇐ ⇒ [...] ⇐
-

↓ 2011/93/UE considerando 39

(adattato)

⇒ nuovo

- (49) Per prevenire e ridurre al minimo il rischio di recidiva, gli autori del reato dovrebbero essere sottoposti a una valutazione del pericolo che rappresentano e dei possibili rischi di reiterazione dei reati sessuali a danno di minori. Le modalità di tale valutazione, come il tipo di autorità competente a disporre e a effettuare la valutazione, o il momento durante o dopo il procedimento penale in cui procedere a tale valutazione, nonché le modalità di programmi o misure di intervento efficaci offerti in seguito a tale valutazione dovrebbero essere conformi alle procedure interne degli Stati membri. Al medesimo fine di prevenire e ridurre al minimo il rischio di recidiva, gli autori di reato dovrebbero altresì avere accesso a programmi o misure di intervento efficaci su base volontaria. Tali programmi o misure di intervento non dovrebbero interferire con i piani nazionali riferiti al trattamento di persone affette da ~~disturbi mentali~~ ⇒ problemi di salute mentale e dovrebbero essere accessibili a prezzi abbordabili in conformità delle norme nazionali in materia di assistenza sanitaria, ad esempio per quanto riguarda l'ammissibilità al rimborso nell'ambito dei sistemi sanitari nazionali degli Stati membri ⇐.

↓ 2011/93/UE considerando 40

(adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

- (50) Qualora sia reso opportuno dal pericolo che rappresentano e dai possibili rischi di reiterazione del reato, gli autori del reato dovrebbero, se del caso, essere interdetti, in via temporanea o permanente, almeno dall'esercizio di attività professionali che comportano contatti regolari e diretti con minori ⇒ o svolte nell'ambito di organizzazioni che lavorano per i minori o che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori ⇐ . I datori di lavoro ~~hanno il diritto di essere informati~~ ⇒ dovrebbero chiedere informazioni ⇐, al momento dell'assunzione per un impiego che comporta contatti diretti e regolari con minori, ~~sulle~~ delle condanne esistenti per reati sessuali a danno di minori iscritte nel casellario ~~giudiziale~~ ~~giudiziario~~ o ~~sulle~~ delle misure interdittive esistenti. Ai fini della presente direttiva, la nozione di "datore di lavoro" dovrebbe ⇐ [...] ⇐ ⇐, in ogni caso, contemplare i datori di lavoro operanti nei settori della protezione, dell'istruzione e della cura e dell'assistenza sanitaria dei minori e ⇐ ⇐ [...] ⇐ le persone che gestiscono un'organizzazione operante in attività di volontariato attinenti alla custodia e/o alla cura dei minori e che prevedono un contatto diretto e regolare con essi ⇐ [...] ⇐. ⇐ Gli Stati membri possono adottare misure appropriate, conformemente al diritto nazionale, per promuovere attivamente il controllo delle persone che lavorano in contatto diretto e occasionale con minori. Ai fini della presente direttiva, l'espressione "contatti regolari con minori" si riferisce esclusivamente ad attività con minori su base strutturale. ⇐ È opportuno che il modo in cui sono fornite tali informazioni, come ad esempio l'accesso tramite l'interessato, nonché il contenuto preciso delle informazioni, il significato delle attività di volontariato organizzate e il contatto diretto e regolare con i minori siano definite conformemente al diritto nazionale. ⇒ Tuttavia, le informazioni trasmesse da un'autorità competente a un'altra dovrebbero comprendere almeno tutti i documenti pertinenti conservati dagli Stati membri nei registri nazionali dei casellari giudiziali e tutti i documenti pertinenti facilmente ottenibili da paesi terzi, quali le informazioni ottenibili dal Regno Unito tramite il canale istituito dalla parte terza, titolo IX, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra¹⁷. ⇐

¹⁷ GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10,

ELI: [http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj)[http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj).

↓ 2011/93/UE considerando 41

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

- (51) ⇒ Nel settore degli abusi sessuali sui minori è particolarmente diffuso e preoccupante il fenomeno per cui gli autori dei reati, trasferendosi in un'altra giurisdizione, riescono a contattare nuovamente i minori dopo aver subito una condanna o essere stati oggetto di misure interdittive. È pertanto cruciale prendere tutte le misure necessarie per prevenire [...] tale fenomeno. Tenendo in debita considerazione le diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri, la presente direttiva tiene conto del fatto che l'accesso al casellario ~~giudiziale~~giudiziario è consentito solo alle autorità competenti o alla persona interessata. La presente direttiva non stabilisce l'obbligo di modificare i sistemi nazionali in materia di casellari ~~giudiziali~~giudiziani o le modalità di accesso a tali casellari.
-

↓ 2011/93/UE considerando 42

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

- (52) [...] L'obiettivo della presente direttiva non è quello di armonizzare le disposizioni che determinano se il consenso sia o meno necessario prima che le autorità degli Stati membri possano scambiare informazioni in materia dei dati contenuti nei casellari ~~giudiziali~~giudiziani. Indipendentemente dal fatto che il consenso sia o meno necessario a norma del diritto nazionale, la presente direttiva non stabilisce alcun nuovo obbligo di modificare il diritto e le procedure nazionali in merito.

↓ 2011/93/UE considerando 43
(adattato)

- (53) Gli Stati membri possono prendere in considerazione l'adozione di misure amministrative supplementari in relazione agli autori di reati, quali l'iscrizione delle persone condannate per uno dei reati di cui alla presente direttiva in registri di autori di reati sessuali. L'accesso a tali registri dovrebbe essere soggetto alle limitazioni di cui ai principi costituzionali nazionali e alle norme applicabili in materia di protezione dei dati, ad esempio limitandone l'accesso alla magistratura ~~e/o~~ alle autorità di polizia.
-

↓ 2011/93/UE considerando 44
(adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

- (54) Gli Stati membri ~~sono incoraggiati a~~ ⇒ dovrebbero prendere le misure necessarie per ⇐ creare meccanismi per la raccolta di dati ~~e punti informativi~~, a livello nazionale o locale e in collaborazione con la società civile, che consentano di osservare e valutare il fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale di minori ⇒ , anche sulla base degli obblighi più ampi in materia di raccolta di dati previsti dalla direttiva [...] [direttiva riguardante i diritti delle vittime, rifusione] e dal regolamento (UE) [regolamento che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale sui minori] ⇐. Per essere in grado di valutare correttamente i risultati delle azioni di contrasto ☒ dei reati concernenti ☒ ~~gli~~ degli ~~abusi e dello~~ abuso ~~sessuale dei minori e della pornografia~~ minorile ☒ il materiale pedopornografico ☒, l'Unione dovrebbe continuare a sviluppare il proprio lavoro sulle metodologie e sui metodi di raccolta dei dati al fine di ottenere statistiche comparabili. ⇒ [...] ⇐

↓ 2011/93/UE considerando 45

- (55) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate per la creazione di servizi di informazione al fine di fornire informazioni su come riconoscere i segni di abuso e sfruttamento sessuale.
-

↓ 2011/93/UE considerando 46
(adattato)

- (56) ~~La pornografia minorile che raffigura immagini di abusi sessuali su minori~~ ☒ Il materiale pedopornografico ☒ è un tipo specifico di contenuto che non può essere interpretato come l'espressione di un'opinione, ~~e contro la quale~~ È necessario ridurre la circolazione di materiale pedopornografico, rendendo più complesso per gli autori del reato caricare questi contenuti sul web pubblicamente accessibile. Occorre pertanto intervenire per eliminare il contenuto e arrestare coloro che sono responsabili di produrre, distribuire e scaricare ~~immagini di abusi sessuali su minori~~ ☒ il materiale pedopornografico ☒ . Al fine di sostenere gli sforzi dell'Unione nella lotta ~~alla pornografia minorile~~ ☒ al materiale pedopornografico ☒, gli Stati membri dovrebbero fare del loro meglio per cooperare con i paesi terzi nel tentativo di assicurare l'eliminazione di tale contenuto dai server nel proprio territorio.

↓ nuovo

(57) L'azione degli Stati membri volta a ridurre la circolazione di materiale pedopornografico, anche cooperando con i paesi terzi conformemente alla presente direttiva, dovrebbe lasciare impregiudicati il regolamento (UE) 2022/2065, il regolamento (UE) 2021/1232 e il [...]/.../ regolamento che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale sui minori] I contenuti online che costituiscono o agevolano i reati di cui alla presente direttiva saranno soggetti alle misure di cui al regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸ per quanto riguarda i contenuti illegali.

↓ 2011/93/UE considerando 47

(adattato)

⇒ nuovo

(58) ~~Tuttavia, in~~ Malgrado questi sforzi ☒ da parte degli Stati membri ☒, spesso non è possibile eliminare alla fonte il ~~contenuto~~ ☒ materiale ☒ pedopornografico quando il materiale originale non è situato nell'Unione, perché lo Stato che ospita i server non è disposto a cooperare, ovvero perché il processo per ottenere l'eliminazione del materiale dallo Stato interessato si rivela particolarmente lungo. È anche possibile istituire meccanismi che impediscano l'accesso, dal territorio dell'Unione, alle pagine internet che contengono o diffondono materiale pedopornografico. Le misure adottate dagli Stati membri in conformità della presente direttiva al fine di eliminare o, se del caso, bloccare i siti web contenenti ~~pornografia minorile~~ ☒ materiale pedopornografico ☒ potrebbero essere basate su vari tipi di azione pubblica, comprese azioni legislative, non legislative, giudiziarie o di altra natura. In tale contesto, la presente direttiva non pregiudica l'azione volontaria avviata dal settore internet per evitare abusi dei suoi servizi, o qualsiasi sostegno da parte degli Stati membri nei confronti di tale azione. Qualunque sia la modalità di azione o il metodo scelto, gli Stati membri dovrebbero accertarsi che sia garantito un adeguato livello di certezza del diritto e di prevedibilità giuridica per gli utenti e i fornitori di servizi. Sia per eliminare che per bloccare

¹⁸ Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1).

i materiali pedopornografici, è opportuno stabilire e rafforzare la cooperazione tra autorità pubbliche, soprattutto affinché sia assicurata l'eshaustività degli elenchi nazionali dei siti web ~~a contenuto~~ ☒ contenenti materiale ☒ pedopornografico e siano evitate duplicazioni. Tutti questi sviluppi devono tenere conto dei diritti dell'utente finale e rispettare le procedure giuridiche e giudiziarie vigenti, e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. ~~Il programma "Internet più sicuro" ha istituito una rete di linee telefoniche dirette, allo scopo di raccogliere informazioni e garantire la copertura e lo scambio di segnalazioni dei contenuti illeciti on-line.~~ ⇒ La rete di linee di emergenza¹⁹ cofinanziata dall'UE gestisce segnalazioni anonime di presunto materiale pedopornografico presentate dai cittadini e coopera con le autorità di contrasto e con le imprese a livello nazionale, europeo e mondiale per assicurare la pronta rimozione di questo tipo di materiale. ⇐

¹⁹ Attualmente nell'ambito del programma Europa digitale.

↓ 2011/93/UE considerando 48

~~(48) La presente direttiva è intesa a modificare e ad ampliare le disposizioni della decisione quadro 2004/68/GAI. Poiché le modifiche da apportare sono sostanziali per numero e natura, è opportuno che, per ragioni di chiarezza, la decisione quadro sia sostituita nella sua interezza, in relazione alla partecipazione degli Stati membri nell'adozione della presente direttiva.~~

↓ 2011/93/UE considerando 49

(adattato)

(59) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire la lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e ~~la pornografia minorile~~ ☒ il materiale pedopornografico ☒, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma ~~può~~, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, ☒ può ☒ essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in ~~virtù del~~ ☒ base al ☒ principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

↓ 2011/93/UE considerando 50

- (60) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente la dignità umana, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, i diritti del bambino, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto alla libertà di espressione e d'informazione, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto a un ricorso effettivo e a un giusto processo e i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene. La presente direttiva è volta a garantire il pieno rispetto di tali diritti e principi e deve essere attuata di conseguenza.
-

↓ 2011/93/UE considerando 51

- ~~(51) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.~~
-

↕ nuovo

⇒ Consiglio

- (61) [A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, [con lettera del ⇒ 12 giugno 2024 ☹] l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.]

⇒ [...] ☹

↓ 2011/93/UE considerando 52

- (62) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata₂ né è soggetta alla sua applicazione₂.
-

↓ nuovo

- (63) È opportuno che l'obbligo di recepimento della presente direttiva nel diritto interno sia limitato alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alla direttiva precedente. L'obbligo di recepire le disposizioni che restano immutate discende dalla direttiva precedente.
-

↓ nuovo

- (64) È opportuno che la presente direttiva faccia salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto interno della direttiva di cui all'allegato I,

↓ 2011/93/UE

⇒ Consiglio

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle ~~pena~~ ~~in materia di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, pornografia~~ ~~minorile~~ ~~materiale pedopornografico~~ e adescamento di minori per scopi sessuali. Essa introduce altresì disposizioni intese a rafforzare la prevenzione di tali reati e la protezione delle vittime.

↓ 2011/93/UE (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le ~~seguenti definizioni~~ definizioni seguenti:

1. "minore": la persona di età inferiore ai diciotto anni;
2. "età del consenso sessuale": età al di sotto della quale è vietato compiere atti sessuali con un minore ai sensi della normativa nazionale;

3. ~~"pornografia minorile"~~ e "materiale pedopornografico":

- a) il materiale che ritrae visivamente un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati;
- b) la rappresentazione degli organi sessuali di un minore per scopi prevalentemente sessuali;
- c) il materiale che ritrae visivamente una persona che sembra un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure la rappresentazione per scopi prevalentemente sessuali degli organi sessuali di una persona che sembra un minore; ~~oppure~~
- d) immagini ⇨ , riproduzioni o rappresentazioni²⁰ ⇩ realistiche di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o ~~immagini realistiche~~ degli organi sessuali di un minore, per scopi prevalentemente sessuali;

⇩ nuovo

⇨ Consiglio

e) ⇨ [...] ⇩

⇩ 2011/93/UE (adattato)

4. "[X] sfruttamento di un minore a fini di [X] prostituzione ~~minorile~~": l'utilizzo di un minore per atti sessuali, dietro promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi o utilità in cambio della partecipazione a tali atti, a prescindere che il pagamento, la promessa o i vantaggi siano rivolti al minore o a terzi;

²⁰ Sarà aggiunto un considerando con una spiegazione più dettagliata di ciò che questa nozione contiene ed esclude, con riferimento ai robot e alle bambole sessuali dalle sembianze di bambini. Alcune delegazioni chiedono comunque l'aggiunta di una disposizione individuale che configuri come reato l'utilizzo di robot e bambole sessuali dalle sembianze di bambini.

5. "spettacolo ~~pornografico~~ ☒ di abuso sessuale su minore ☒": l'esibizione dal vivo, diretta a un pubblico, anche a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di:
- a) un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure
 - b) organi sessuali di un minore, per scopi prevalentemente sessuali;
6. "persona giuridica": un'entità che abbia personalità giuridica in forza del diritto applicabile, a eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche;3

↓ nuovo

7. "servizio della società dell'informazione": un servizio quale definito all'articolo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535²¹;
8. "coetanei": persone vicine per età e grado di sviluppo psicologico e fisico o maturità.

²¹ Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione) (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

↓ 2011/93/UE

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

Articolo 3

Reati di abuso sessuale

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punite le condotte ~~intenzionali~~ ~~intenzionali~~ di cui ai paragrafi da 2 a ~~6~~ [...] ~~6 bis~~ .
2. Chiunque, per scopi sessuali, induce un minore, che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, ad assistere anche senza partecipare ad atti sessuali, è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno.
3. Chiunque, per scopi sessuali, induce un minore, che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, ad assistere anche senza partecipare ad abusi sessuali è punito con una pena detentiva massima di almeno due anni.
4. Chiunque compie atti sessuali ~~,~~ ~~diversi da quelli di cui al paragrafo 6,~~ con un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale ⇒ o induce [...] ~~tale~~ minore a compiere atti sessuali con [...] ~~una terza~~ persona ⇐ è punito con una pena detentiva massima di almeno [...] ~~cinque~~ anni.

Consiglio

4 bis. Chiunque compie atti sessuali, diversi da quelli di cui al paragrafo 6 bis, con un minore che ha raggiunto l'età del consenso sessuale e non acconsente ad atti sessuali, o induce tale minore a compiere atti sessuali non consensuali con una terza persona, è punito con una pena detentiva massima di almeno due anni.

↓ 2011/93/UE

⇒ nuovo

Consiglio

5. Chiunque compie atti sessuali con un minore ~~o~~ o induce tale minore a compiere atti sessuali con una terza persona, ai sensi dei paragrafi 4 e 4 bis, ~~e~~ e a tal fine:

- a) abusa di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza sul minore, è punito con una pena detentiva massima di almeno ~~otto~~ ⇒ dieci ⇐ anni, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno ⇒ [...] ⇐ ⇒ cinque ⇐ anni, se il minore ha raggiunto tale età;
- b) abusa della situazione di particolare vulnerabilità del minore, dovuta soprattutto a disabilità ⇒ [...] ⇐ o a uno stato di dipendenza, è punito con pena detentiva massima di almeno ~~otto~~ ⇒ dieci ⇐ anni, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno ⇒ [...] ⇐ ⇒ cinque ⇐ anni, se il minore ha raggiunto tale età; oppure
- c) fa uso di coercizione, forza o minacce, è punito con una pena detentiva massima di almeno ⇒ [...] ⇐ ⇒ dieci ⇐ anni, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno ⇒ [...] ⇐ ⇒ cinque ⇐ anni, se il minore ha raggiunto tale età.

⇒ [...] ⇐

↕ nuovo

Consiglio

6. Sono punite con una pena detentiva massima di almeno dieci anni le condotte intenzionali seguenti:

- a) compiere con un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale atti sessuali che comportano la penetrazione vaginale o anale con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto o la penetrazione orale con una parte del corpo genitale;
- b) indurre un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale a compiere con un terzo atti sessuali che comportano la penetrazione vaginale o anale con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto o la penetrazione orale con una parte del corpo genitale.

Consiglio

6 bis. Sono punite con una pena detentiva massima di almeno cinque anni le condotte intenzionali seguenti:

- a) compiere con un minore che ha raggiunto l'età del consenso sessuale e che non è consenziente atti sessuali che comportano la penetrazione vaginale o anale con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto o la penetrazione orale con una parte del corpo genitale²²;

²² Aggiunto per dar seguito alla richiesta di effettuare una distinzione per la pena relativa agli atti che comportano la penetrazione orale con un oggetto o con una parte non genitale. Il testo “di natura sessuale” è stato eliminato, dato che ora si fa riferimento agli “atti sessuali” (e non ad “atti” come nella formulazione precedente), il che rende superflua la specificazione.

b) indurre un minore che ha raggiunto l'età del consenso sessuale e che non è consenziente a compiere con un terzo atti sessuali che comportano la penetrazione vaginale o anale con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto o la penetrazione orale con una parte del corpo genitale.

🔍 Consiglio

6 ter. Gli Stati membri possono adottare le misure necessarie affinché le condotte di cui al paragrafo 5 si applichino anche ai reati di cui ai paragrafi 6 e 6 bis, prevedendo pene più severe.

⬇ nuovo

🔍 Consiglio

7. Ai fini ➡ [...] ➡ dei paragrafi 4 bis e 6 bis ➡ , gli Stati membri provvedono affinché:

🔍 Consiglio

a) il consenso si consideri sussistere solo se espresso volontariamente, quale libera manifestazione della volontà del minore, valutata tenendo conto della situazione e del contesto;

b) il consenso possa essere revocato in qualsiasi momento prima o durante l'atto.

↓ nuovo

⇒ Consiglio

8. ⇒ [...] ⇐

9. ⇒ [...] ⇐

↓ 2011/93/UE (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

Articolo 4

Reati di sfruttamento sessuale

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punite le condotte intenzionali di cui ai paragrafi da 2 a 7.
2. Chiunque induce un minore a partecipare a spettacoli ~~pornografici~~ ☒ di abusi sessuali su minori ☒, ovvero lo recluta o ne trae profitto o altrimenti lo sfrutta a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno due anni se il minore ha raggiunto tale età.
3. Chiunque costringe o fa uso di violenza nei confronti di un minore affinché partecipi a spettacoli ~~pornografici~~ ☒ di abusi sessuali su minori ☒, ovvero lo minaccia a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno otto anni se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore ha raggiunto tale età.

4. Chiunque consapevolmente assiste a spettacoli ~~pornografici~~ ☒ di abusi sessuali ☒ ai quali partecipano minori è punito con una pena detentiva massima di almeno due anni se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno un anno se il minore ha raggiunto tale età.
5. Chiunque induce un minore a partecipare ~~alla~~ ☒ sfruttamento a fini di ☒ prostituzione ~~minorile~~, ovvero lo recluta o ne trae profitto o altrimenti lo sfrutta a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno otto anni se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore ha raggiunto tale età.
6. Chiunque costringe o fa uso di violenza o minacce ~~nei confronti di un minore~~ per fini di ☒ sfruttarlo a fini di ☒ prostituzione ~~minorile~~, è punito con una pena detentiva massima di almeno dieci anni se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore ha raggiunto tale età.
7. Chiunque compie atti sessuali con un minore, ricorrendo ☒ allo sfruttamento a fini di ☒ ~~alla~~ prostituzione ~~minorile~~, è punito con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno due anni se il minore ha raggiunto tale età.

Articolo 5

Reati di pornografia minorile ☒ concernenti materiale pedopornografico ☒

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punite le condotte intenzionali, allorché non giustificate, di cui ai paragrafi da 2 a 6.
2. L'acquisto o il possesso di materiale pedopornografico è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno.
3. L'accesso consapevole, a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a materiale pedopornografico è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno.
4. La distribuzione, la diffusione o la trasmissione di materiale pedopornografico è punita con una pena detentiva massima di almeno due anni.
5. L'offerta, la fornitura o la messa a disposizione di materiale pedopornografico è punita con una pena detentiva massima di almeno due anni.
6. La produzione di materiale pedopornografico è punita con una pena detentiva massima di almeno tre anni.

↴ nuovo

↻ Consiglio

7. ↻ [...] ➡ Le ➡ condotte di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 sono considerate giustificate, in particolare, quando sono tenute da un'organizzazione stabilita in uno Stato membro, che agisce nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori ↻ [...] ➡, ad esempio quando ➡ è stata autorizzata da detto Stato membro, o per conto della stessa o sotto la sua responsabilità, purché le azioni in questione siano svolte secondo le condizioni previste da detta autorizzazione.

↻ [...] ➡ Gli Stati membri sono incoraggiati a garantire che le organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori di cui al primo comma ➡ abbiano la necessaria esperienza ↻ [...] ➡, che sussistano adeguati meccanismi di rendicontazione e sorveglianza per garantire che esse agiscano con rapidità e diligenza e nell'interesse pubblico, e che usino canali di comunicazione sicuri per svolgere le azioni autorizzate.

8. ↻ [...] ➡

9. Rientra nella discrezionalità degli Stati membri decidere se il presente articolo si applichi ai casi ~~di pornografia minorile~~, ☒ concernenti materiale pedopornografico ☒ di cui all'articolo 2, ☒ , punto 3, lettera c) ☒ ~~lettera e), punto iii)~~, qualora la persona che sembra un minore ~~avesse~~abbia avuto in realtà diciotto anni o più al momento in cui è stata ritratta.

10. ~~Rientra nella discrezionalità degli Stati membri decidere se i paragrafi 2 e 6 del presente articolo si applichino ai casi in cui si accerti che il materiale pornografico quale definito all'articolo 2, lettera e), punto iv) è prodotto e posseduto dal produttore unicamente a uso privato, a condizione che non sia stato utilizzato ai fini della sua produzione alcun materiale pornografico di cui all'articolo 2, lettera e), punti i), ii) e iii), e purché l'attività non comporti alcun rischio di diffusione del materiale.~~

Rientra nella discrezionalità degli Stati membri decidere se i paragrafi 2 e 6 del presente articolo si applichino ai casi in cui si accerti che il materiale pedopornografico quale definito all'articolo 2, paragrafo 3, lettera d), è prodotto e posseduto dal produttore unicamente a uso privato, a condizione che non sia stato utilizzato ai fini della sua produzione alcun materiale pedopornografico di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettere a), b) e c).

Article 5 bis

Reati concernenti istruzioni per la commissione di abuso sessuale su minore, sfruttamento sessuale o adescamento di minori per scopi sessuali

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le condotte intenzionali seguenti, allorché non giustificate, siano punite con una pena detentiva massima di almeno un anno:

- a) la distribuzione, la diffusione o la trasmissione
- b) l'offerta, la fornitura o la messa a disposizione
- c) la produzione
- d) il possesso

di qualsiasi materiale, di qualsiasi forma, destinato a fornire consigli o istruzioni su come commettere i reati di cui agli articoli 3, 4, 5 o 6 della presente direttiva.

↓ 2011/93/UE (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

Articolo 6

Adescamento di minori per scopi sessuali

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punita ☒ come segue ☒ la ~~seguinte~~ condotta intenzionale seguinte ☒ di un adulto ☒ :
- a) ~~Se un adulto propone~~ ☒ proporre ☒, a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a un minore ☒ che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale ☒ di incontrarlo ☒ online o di persona ☒ con l'intento di commettere i reati di cui all'articolo 3, paragrafi 4 ☒, 5 e 6 ☒ [...], ☒ e all'articolo 5, paragrafo 6, ☒ ove tale proposta sia stata seguita da atti materiali finalizzati a tale incontro, ~~il fatto~~ è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno ;

↓ nuovo

⇒ Consiglio

- b) la condotta di cui al primo comma è punita con una pena detentiva massima di almeno due anni se è fatto uso di coercizione ☒ [...], ☒ o minacce.

↓ 2011/93/UE (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che sia punita ~~la condotta di un adulto il quale,~~ per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, adeschi un minore ~~che non abbia raggiunto l'età del consenso sessuale~~ ~~che non abbia raggiunto l'età del consenso sessuale~~ per ~~produrre o condividere~~ materiale pedopornografico che ritragga tale minore.

⇒ Consiglio

Ove il minore abbia raggiunto l'età del consenso sessuale, la condotta di cui al primo comma è punita se è fatto uso di coercizione o minacce.

↓ nuovo

⇒ Consiglio

La condotta di cui al primo comma è punita con una pena detentiva massima di almeno un anno se è fatto uso di coercizione ~~o minacce.~~

3. ~~...~~

↓ nuovo

☞ Consiglio

Articolo 7

Adescamento a fini di abuso sessuale ☞ o sfruttamento sessuale di minori in diretta streaming ☞

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la promessa intenzionale o la dazione di denaro, o altre forme di vantaggi o utilità, ☞ [...] ☞ ☞ al fine di accedere alla diretta streaming degli atti descritti in relazione a ☞ uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafi 4, ☞ 4 bis, ☞ 5, 6 ☞ [...] ☞ ☞ e 6 bis ☞ , all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 5, paragrafo 6²³, sia punita con una pena detentiva massima di almeno ☞ [...] ☞ ☞ un anno ☞.

↓ nuovo

☞ Consiglio

Articolo 8

Gestione di un servizio online a fini di abuso o sfruttamento sessuale dei minori

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'erogazione o la gestione intenzionale di un servizio della società dell'informazione ☞ [...] ☞ ☞ progettato o adattato per ☞ favorire ☞ [...] ☞ la commissione di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 sia punita con una pena detentiva massima di almeno un anno.

²³ I riferimenti saranno riesaminati quando il testo sarà prossimo alla messa a punto.

↓ 2011/93/UE (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

Articolo 9

Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano puniti l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione dei reati di cui agli articoli da 3 a 6.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punito il tentativo di commissione dei reati di cui all'articolo 3, paragrafi 4, 5 e 6, 6 [...] e 6 bis, all'articolo 4, paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7 e all'articolo 5, paragrafi 4, 5 e 6.

↓ 2011/93/UE (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

Articolo 10

Atti sessuali consensuali

1. Rientra nella discrezionalità degli Stati membri decidere se l'articolo 3, paragrafi 2  
 [...]  4  e 6²⁴ , si applichi agli atti sessuali consensuali tra coetanei, ~~vicini per età,~~
~~grado di sviluppo e maturità psicologica e fisica,~~ purché tali atti non comportino abusi  o
sfruttamento .
2. Rientra nella discrezionalità degli Stati membri decidere se l'articolo 4, paragrafo 4, si applichi agli spettacoli ~~pornografici~~ che hanno luogo nell'ambito di rapporti consensuali ove il minore abbia raggiunto l'età del consenso sessuale, ovvero tra coetanei, ~~vicini per~~
~~età, grado di sviluppo e maturità psicologica e fisica,~~ purché tali atti non comportino abusi o sfruttamento e purché non comportino dazione di somme di denaro o di altri vantaggi o utilità a titolo di pagamento per lo spettacolo ~~pornografico~~.

²⁴ L'inserimento dei riferimenti all'articolo 3 sarà discusso quando la suddetta disposizione sarà prossima alla messa a punto.

3. Rientra nella discrezionalità degli Stati membri decidere se l'articolo 5, paragrafi 2 ➡ , 3, 4 ➡ e 6, si applichi alla produzione, all'acquisto o al possesso di ➡ , o all'accesso a, ➡ materiale ~~pedopornografico~~ in cui sono coinvolti ➡ [...] ➡ : ➡

☒ a) ☒ minori che abbiano raggiunto l'età del consenso sessuale ☒, oppure ☒

➡ b) minori ➡ [...] ➡ e loro coetanei, ➡

nei casi in cui tale materiale è prodotto ➡ [...] ➡ ➡ , acquistato e ➡ posseduto ➡ [...] ➡ ➡ dalle persone coinvolte, o nei casi in cui tali persone vi accedono, con il loro consenso ➡ e unicamente a uso privato ➡ [...] ➡ , purché l'atto non implichi alcun abuso ➡ o sfruttamento ➡ .

🔍 Consiglio

Nell'applicare la discrezionalità di cui al primo comma, gli Stati membri provvedono affinché la condivisione consensuale di immagini o video intimi non sia considerata come consenso a ulteriori condivisioni o diffusioni dello stesso materiale.

📄 nuovo

🔍 Consiglio

4. Rientra nella discrezionalità degli Stati membri decidere se l'articolo 6 si applichi a proposte, conversazioni, contatti o scambi tra coetanei, ➡ purché tali atti non comportino abusi o sfruttamento, coercizione o minacce. ➡

📄 nuovo

🔍 Consiglio

5. ➡ [...] ➡

6. ➡ [...] ➡

↓ 2011/93/UE (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

Articolo 11

Circostanze aggravanti

Purché non siano [...] elementi costitutivi dei reati di cui agli articoli da 3 a 9, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, con riferimento ai pertinenti reati di cui ai suddetti articoli, una o più delle seguenti circostanze possano essere considerate, conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto nazionale, circostanze aggravanti [...] :

- a) il reato è stato commesso nei confronti di un minore in situazione di particolare vulnerabilità, quale un minore con una disabilità [...] o in uno stato di dipendenza o in uno stato di incapacità fisica o psichica;
- b) il reato è stato commesso da un familiare del minore, da una persona che con il minore ha una relazione di convivenza o da altra persona che ha abusato della sua riconosciuta posizione di fiducia [X] , [X] di autorità ⇒ o influenza ⇐ ;
- c) il reato è stato commesso da più persone riunite;
- d) il reato è stato commesso nel contesto di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata²⁵;

²⁵ GUL 300 dell'11.11.2008, pag. 42.

- e) l'autore del reato è stato già condannato per reati della stessa ☒ natura ☒ indole;
- f) l'autore del reato, deliberatamente o per negligenza, ha messo in pericolo la vita del minore; ~~oppure~~
- g) il reato è stato commesso ricorrendo a violenze gravi o ha causato al minore un pregiudizio grave ☒ ; ☒ =

↓ nuovo

↻ Consiglio

h) ↻ [...] ➡

i) ↻ [...] ➡

j) il reato è stato commesso ↻ [...] ➡ ↻ approfittando intenzionalmente dello stato di intossicazione della vittima ➡ .

↓ 2011/93/UE (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

Articolo 12

Misure interdittive derivanti dalle condanne

1. Per scongiurare il rischio di reiterazione dei reati, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che la persona fisica condannata per i reati di cui agli articoli da 3 a ~~⇒ 9 ⇐ 7~~ sia interdetta, in via temporanea o permanente, almeno dall'esercizio di attività professionali che comportano contatti diretti e regolari con minori.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i datori di lavoro, ~~⇒ almeno nei settori della protezione, dell'istruzione e della cura e dell'assistenza sanitaria dei minori,~~ ~~☉~~ al momento dell'assunzione di una persona per attività professionali o attività ~~di volontariato~~ ~~volontarie~~ organizzate che comportano contatti diretti e regolari con minori, ~~⇒~~ e le organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori, quando assumono personale, ~~⇐ abbiano il diritto di~~ ~~⇒~~ siano tenuti a ~~⇐~~ chiedere informazioni, conformemente alla normativa nazionale e con ogni mezzo appropriato, quali l'accesso su richiesta o tramite l'interessato, sull'esistenza di condanne penali per i reati di cui agli articoli da 3 a ~~⇒ 9 ⇐ 7~~, iscritte nel casellario ~~giudiziale~~ ~~giudiziarie~~, o sull'~~dell'~~esistenza di eventuali misure interdittive dell'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori derivanti da tali condanne penali.

3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo²⁶, gli Stati membri ⇨ , qualora richiesto dalle autorità competenti, ⇨ adottano le misure necessarie per assicurare che, ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le ⇨ la trasmissione delle ⇨ informazioni sull'esistenza di condanne per i reati di cui agli articoli da 3 a 7 ⇨ 9 ⇨ o di eventuali misure interdittive dell'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori derivanti da tali condanne penali siano trasmesse in conformità delle procedure previste dalla decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario [13] quando la richiesta è rivolta ai sensi dell'articolo 6 della richiamata decisione quadro con il consenso dell'interessato. ⇨ , e che le informazioni trasmesse siano quanto più complete possibile e comprendano almeno le informazioni detenute da qualsiasi Stato membro sull'esistenza di condanne penali o misure interdittive risultanti da condanne penali. A questo scopo, tali informazioni sono trasmesse tramite ECRIS o il meccanismo per lo scambio di informazioni sui casellari giudiziali stabilito con i paesi terzi ⇨ , qualora tale meccanismo esista ⇨ . ⇨

↓ 2011/93/UE

~~Articolo 14~~

~~Sequestro e confisca~~

~~Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le loro autorità competenti abbiano la facoltà di sequestrare e confiscare gli strumenti e i proventi derivanti dai reati di cui agli articoli 3, 4 e 5.~~

²⁶ Modifica tecnica: la frase è un'aggiunta all'attuale testo della direttiva, ma è stata lasciata involontariamente non contrassegnata nella proposta.

↓ 2011/93/UE

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

Articolo 13

Responsabilità delle persone giuridiche

1. Gli Stati membri [] assicurano che le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli da 3 a 9 ~~7~~ quando tali reati siano stati commessi a [] vantaggio di tali persone giuridiche da qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica interessata, a titolo individuale o in quanto membro di un organismo della persona giuridica [], basata su:
 - a) il potere di rappresentanza di detta persona giuridica;
 - b) il potere di adottare decisioni per conto della persona giuridica; oppure
 - c) l'autorità sull'esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica.
2. Gli Stati membri adottano [] le misure necessarie per assicurare che le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto tra quelli di cui al paragrafo 1 abbiano reso possibile la commissione, a vantaggio della persona giuridica, dei reati di cui agli articoli da 3 a 9 ~~7~~ da parte di una persona sottoposta all'autorità di tale soggetto.
3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non [] preclude l'avvio di procedimenti penali contro le persone fisiche che abbiano commesso i reati di cui agli articoli da 3 a 9 ~~7~~, che abbiano istigato qualcuno a commetterli o che vi abbiano concorso.

↓ 2011/93/UE (adattato)

☞ Consiglio

Articolo 14

Sanzioni applicabili alle persone giuridiche

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che la persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo ☒ 13 ☒ ☞, paragrafi 1 e 2, ☞ ~~12, paragrafo 1,~~ sia punita con ☞ sanzioni e misure penali o non penali ☞ effettive, proporzionate e dissuasive. ☞ [...] ☞

☞ Consiglio

- 1 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le sanzioni o le misure a carico delle persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1 o 2, per i reati di cui agli articoli da 3 a 9 includano sanzioni pecuniarie penali o non penali e possano comprendere altre sanzioni o misure di natura penale o non penale, quali:

↓ 2011/93/UE (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

- a) l'esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico;
- b) ⇒ l'esclusione dall'accesso a finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni, ⇒ [...] concessioni ⇒ e licenze ; ⇐
- c) l'interdizione temporanea o permanente di esercitare un'attività commerciale;
- d) l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
- e) provvedimenti giudiziari di scioglimento; oppure
- f) la chiusura ⇒ [...] degli stabilimenti ⇒ [...] usati per commettere il reato.

2. ~~Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che la persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, sia punita con sanzioni o misure effettive, proporzionate e dissuasive.~~

↓ nuovo

☞ Consiglio

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, ☞ almeno ☞ per le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi dell'articolo 13, ☞ paragrafo 1, ☞ i reati puniti ☞ ai sensi della presente direttiva ☞ con una pena detentiva massima di almeno ☞ [...] ☞ ☞ 1 anno ☞ per le persone fisiche siano puniti con sanzioni pecuniarie ☞ penali o non penali il cui importo è proporzionato alla gravità della condotta e alla situazione individuale, finanziaria e di altro tipo della persona giuridica interessata. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché ☞ il ☞ [...] ☞ livello massimo ☞ di tali sanzioni ☞ non sia inferiore ☞ : ☞
- ☞ i) ☞ all'1 % del fatturato globale totale della persona giuridica nell'esercizio precedente a quello ☞ in cui è stato commesso il reato o nell'esercizio precedente a quello della decisione di irrogazione della sanzione pecuniaria, ovvero ☞ ☞ [...] ☞

☞ Consiglio

ii) un importo corrispondente a 8 000 000 EUR.

↓ nuovo

☞ Consiglio

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, ☞ almeno ☞ per le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi dell'articolo 13, ☞ paragrafo 1, ☞ i reati puniti ☞ a norma della presente direttiva ☞ con una pena detentiva massima di almeno ☞ [...] ☞ ☞ cinque ☞ anni per le persone fisiche siano puniti con sanzioni pecuniarie ☞ penali o non penali il cui importo è proporzionato alla gravità della condotta e alla situazione individuale, finanziaria e di altro tipo della persona giuridica interessata. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché ☞ il ☞ [...] ☞ livello massimo ☞ di tali sanzioni pecuniarie ☞ non sia inferiore ☞ [...] ☞:
- ☞ i) al 3 % del fatturato globale totale della persona giuridica nell'esercizio precedente a quello ☞ [...] ☞ ☞ in cui è stato commesso il reato o nell'esercizio precedente a quello della decisione di irrogazione della sanzione pecuniaria, ovvero ☞

☞ Consiglio

ii) un importo corrispondente a 24 000 000 EUR.²⁷

- 3 bis) Gli Stati membri possono stabilire norme per i casi in cui non è possibile determinare l'importo della sanzione pecuniaria sulla base del fatturato globale totale della persona giuridica nell'esercizio precedente a quello in cui è stato commesso il reato o nell'esercizio precedente a quello della decisione di irrogazione della sanzione pecuniaria.

²⁷ In tale contesto occorre aggiungere un considerando simile al considerando 34 della direttiva sulla tutela penale dell'ambiente. Alcune delegazioni hanno proposto di ridurre l'importo della sanzione pecuniaria di cui al presente paragrafo e al paragrafo 2, punto ii).

↓ 2011/93/UE

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

Articolo 15

Mancato esercizio dell'azione penale o mancata applicazione di sanzioni alle vittime

Gli Stati membri, conformemente ai principi fondamentali dei loro ordinamenti giuridici, adottano le misure necessarie per conferire alle autorità nazionali competenti il potere di non perseguire, né imporre sanzioni penali, alle vittime minorenni di abuso e sfruttamento sessuale coinvolte in attività criminali che sono state costrette a compiere come conseguenza diretta degli atti di cui all'articolo 4, paragrafi 2, 3, 5,  [...]  6,  e 7  nonché all'articolo 5, paragrafi  4, 5 e  6.

↓ 2011/93/UE (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

Articolo 16

Indagini e azione penale [...]

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le indagini o l'azione penale relative ai reati di cui agli articoli da 3 a  6 e  9  non siano subordinate alla querela o alla denuncia formulate dalla vittima o dal suo rappresentante e che il procedimento penale possa continuare anche se tale persona ritratta le proprie dichiarazioni.
2.  [...] 

↓ nuovo

⇒ [...] ⇐

↓ 2011/93/UE

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

⇒ [...] ⇐ ⇒ 2. ⇐ Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano disponibili strumenti investigativi efficaci ⇒ e proporzionati ⇐ ⇒ [...] ⇐ per le indagini e l'azione penale per i reati di cui agli articoli da 3 a 7 ⇒ 6 e ⇐ ⇒ 9 ⇐. ⇒ Ove opportuno, detti strumenti comprendono strumenti investigativi speciali, come quelli usati nella lotta alla criminalità organizzata o ad altre forme gravi di criminalità. ⇐

↓ nuovo

⇒ Consiglio

⇒ [...] ⇐ ⇒ 3. ⇐ Gli Stati membri provvedono affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini e dell'azione penale per i reati di cui agli articoli da 3 a 9 dispongano di personale ⇒ e ⇐ competenze ⇒ [...] ⇐ sufficienti per indagare e perseguire tali reati, compresi quelli commessi per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale applicabile. ⇒ [...] ⇐

↓ 2011/93/UE (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

⇒ [...] 4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le unità o i servizi investigativi possano identificare le vittime dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 6 e 9, in particolare esaminando materiale pedopornografico, quali foto e registrazioni audiovisive diffuse o rese accessibili a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

↓ 2011/93/UE (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

⇒ Articolo 16 bis

Termini di prescrizione ⇒

⇒ 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che ⇒ le indagini, l'azione penale, il processo e la decisione giudiziaria in merito ai ⇒ [...] reati di cui all'articolo 3 e, all'articolo 4, paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7 ~~nonché~~ ☒, ☒ i reati gravi di cui all'articolo 5, paragrafo 6, qualora sia stato usato materiale pedopornografico ai sensi dell'articolo 2 ☒, punto 3, lettere a) e b), ☒ ~~lettera c), punti i) e ii)~~, ⇒ [...] possano essere perseguiti per un congruo periodo di tempo dopo che la vittima ha raggiunto la maggiore età, in misura proporzionata alla gravità del reato in questione.

↓ nuovo

☞ Consiglio

2. Il periodo ☞ [...] ☞ di cui al ☞ paragrafo 1 ☞ ☞ [...] ☞ è di:

a) almeno ☞ dieci ☞ ☞ [...] ☞ anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno ☞ cinque ☞ ☞ [...] ☞ anni;

b) ☞ [...] ☞

☞ [...] ☞ ☞ b) ☞ almeno ☞ 20 ☞ ☞ [...] ☞ anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno ☞ dieci ☞ ☞ [...] ☞ anni;

☞ Consiglio

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono fissare un termine più breve di dieci anni per quanto riguarda il punto a), o 20 anni, per quanto riguarda il punto b), ma non più breve di, rispettivamente, cinque anni e dieci anni, purché tale termine possa essere interrotto o sospeso in caso di determinati atti.

↓ 2011/93/UE

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

Articolo 17

Segnalazione di sospetto abuso o sfruttamento sessuale di minore

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le regole di riservatezza  nonché le norme in materia di segreto professionale  imposte dal diritto nazionale non costituiscano un ostacolo a che determinati operatori  [...]  che lavorano a stretto contatto  con i minori segnalino  alle autorità competenti  [...]  i casi in cui hanno ragionevole motivo di ritenere che un minore sia vittima  o possa diventare vittima  dei reati di cui agli articoli da 3 a ~~7~~  6 e  ⇒ 9 .
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a incoraggiare chiunque sia a conoscenza di fatti costituenti reato ai sensi degli articoli da 3 a ~~7~~ ⇒ 9 , o in buona fede sospetti che tali fatti siano avvenuti, a segnalarli ai servizi competenti ⇒ , fatti salvi l'articolo 18 del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸ e l'articolo 12 del regolamento (UE) .../...²⁹ [che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale sui minori]. 

²⁸ Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj>).

²⁹ Regolamento (UE)

↓ nuovo

↻ Consiglio

3. ↻ [...] ↻

4. ↻ [...] ↻

5. ↻ [...] ↻

↓ nuovo

↻ Consiglio

Articolo 18

Segnalazione di abuso o sfruttamento sessuale

1. In aggiunta ai diritti della vittima al momento della denuncia di cui all'articolo 5 della direttiva 2012/29/UE e all'articolo 5 bis della direttiva (UE) .../... [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato], gli Stati membri provvedono affinché le vittime possano denunciare alle autorità competenti i reati di cui agli articoli da 3 a ↻ 6 e ↻ 9 della presente direttiva ↻ [...] ↻ ↻ attraverso canali ↻ accessibili ↻, facili da usare, sicuri e prontamente disponibili ↻. Ciò comprende ↻, se del caso, ↻ la possibilità di denunciare ↻ [...] ↻ ↻ online o ↻ mediante tecnologie dell'informazione e della comunicazione ↻ [...] ↻ accessibili e ↻ sicure ↻ ↻ [...] ↻ ↻, fatte salve le norme di procedura nazionali relative alla formalizzazione della segnalazione online ↻.

Consiglio

Gli Stati membri provvedono affinché la possibilità di denunciare online o mediante tecnologie dell'informazione e della comunicazione accessibili e sicure comprenda la possibilità di presentare elementi di prova con i mezzi di cui al primo comma, fatte salve le norme di procedura nazionali relative alla formalizzazione della segnalazione online.

↓ nuovo

Consiglio

2. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di denuncia di cui al paragrafo 1 siano sicure [...] e siano eseguite nel rispetto della riservatezza conformemente al diritto nazionale, siano concepite a misura di minore e usino un linguaggio consono [...] all'età e alla maturità [...] del minore.

→ Gli Stati membri provvedono affinché i gli operatori in contatto con i minori durante la procedura di denuncia siano adeguatamente formati in materia di abuso o sfruttamento sessuale di minori.

Gli Stati membri provvedono affinché [...] la capacità del minore di denunciare l'atto non sia subordinata al consenso [...] del titolare della responsabilità genitoriale e che le autorità competenti adottino le misure necessarie per tutelare la sicurezza del minore prima che tale persona sia informata della segnalazione.

3. [...]

↓ 2011/93/UE (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

Articolo 19

Giurisdizione ➡ [...] ➡

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli da 3 a ➡ [...] ➡ 9 ➡ nei seguenti casi ☒ casi seguenti ☒ :
 - a) il reato è stato commesso in tutto o in parte sul loro territorio; oppure
 - b) l'autore del reato è un loro cittadino.
2. Lo Stato membro informa la Commissione in merito alla decisione di stabilire la propria giurisdizione anche per i reati di cui agli articoli da 3 a ➡ [...] ➡ ➡ 9 ➡ commessi al di fuori del suo territorio, tra l'altro nei casi seguenti:
 - a) il reato è stato commesso contro uno dei suoi cittadini o contro una persona che risiede abitualmente nel suo territorio;
 - b) il reato è stato commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel suo territorio; oppure
 - c) l'autore del reato risiede abitualmente nel suo territorio.
3. Gli Stati membri provvedono affinché rientrino nella loro giurisdizione i casi in cui un reato contemplato dagli articoli 5 e ☒ , ☒ 6 ➡ e 8 ➡ e, nella misura in cui sia pertinente, dagli articoli 3 e ➡ , 4, ➡ 7 ➡ e 9 ➡ , sia stato commesso a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione a cui l'autore ha avuto accesso dal loro territorio, a prescindere dal fatto che la tecnologia in questione sia basata o meno su tale territorio.

4. Per le azioni penali relative ai reati di cui all'articolo 3, paragrafi ~~da~~ 4, 5 e ~~6~~ , ~~6~~ , ~~4~~ bis e 6 bis , ~~all'articolo 4~~ all'articolo 4, paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7 e ~~6~~ , ~~all'articolo 5~~ all'articolo 5, paragrafo 6, ~~e all'articolo 7~~ ~~all'articolo 7~~ commessi al di fuori del territorio dello Stato membro interessato, per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché la sua giurisdizione non sia subordinata alla condizione che i fatti costituiscano reato nel luogo in cui sono stati commessi.
5. Per le azioni penali relative ai reati di cui agli articoli da 3 a ~~6 e 7~~ ~~6 e 7~~ ~~9~~ commessi al di fuori del territorio dello Stato membro interessato, per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché la sua giurisdizione non sia subordinata alla condizione che il reato sia perseguibile solo su querela della vittima nel luogo in cui è stato commesso o su segnalazione dello Stato in cui è stato commesso.

↓ nuovo

↻ Consiglio

6. ~~all'articolo 4~~

↓ 2011/93/UE (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

Articolo 20

Disposizioni generali sulle misure di assistenza, sostegno e protezione delle vittime minorenne

1. Le vittime minorenne dei reati di cui agli articoli da 3 a ~~7~~ ~~e~~ ~~9~~ ricevono assistenza, sostegno e protezione conformemente agli articoli ~~19 e 20~~ 21 e 22, tenuto conto dell'interesse superiore del minore.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che ~~il~~ il minore ~~la~~ ~~vittima~~ riceva assistenza e sostegno non appena le autorità competenti abbiano ragionevoli motivi di ritenere che possa essere stato ~~o~~ vittima dei reati di cui agli articoli da 3 a ~~7~~ ~~e~~ ~~9~~.
3. Gli Stati membri provvedono affinché, ove l'età della vittima dei reati di cui agli articoli da 3 a ~~7~~ ~~e~~ ~~9~~ risulti incerta e vi sia motivo di ritenere che sia un minore, la persona in questione sia considerata minore e ottenga quindi accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione conformemente agli articoli ~~19 e 20~~ 21 e 22.

↓ 2011/93/UE (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

Articolo 21

Assistenza e sostegno alle vittime

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le vittime ricevano assistenza e sostegno ⇒ specialistico e adeguato ⇐ prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo la conclusione del procedimento penale, per permettere loro di esercitare i diritti sanciti dalla ~~decisione quadro 2001/220/GAI~~ ☒ direttiva 2012/29/UE ☒, ⇒ dalla direttiva (UE) .../... [*proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato*] ⇐ e dalla presente direttiva. ⇒ In particolare, gli Stati membri assicurano che le vittime dei reati di cui agli articoli da 3 a ➡ 7 e ⬅ 9 abbiano accesso a servizi di assistenza mirati e integrati per i minori conformemente all'articolo 9 bis della direttiva (UE) .../... [*proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato*]. ⇐ Gli Stati membri adottano in particolare le misure necessarie per garantire la protezione dei minori che segnalano casi di abuso nell'ambito del loro contesto familiare.

↓ nuovo

☞ Consiglio

2. Alla vittima sono erogate cure mediche e un sostegno emotivo, psicosociale, psicologico ed educativo coordinati e consoni all'età ☞ nonché consulenza legale conformemente al diritto nazionale ☹ e qualsiasi altra assistenza opportuna, specificamente adeguata alla situazione di abuso sessuale.
3. Qualora sia necessario prevedere una sistemazione temporanea, il minore è ☞ se del caso e conformemente al diritto nazionale ☹ collocato ☞ [...] ☹ insieme ad altri familiari, in alloggi permanenti o temporanei, dotati di servizi di assistenza. ☞ Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l'interesse superiore del minore sia considerato preminente al momento di valutare le questioni relative alla sistemazione temporanea dei minori. ☹
4. Le vittime dei reati punibili conformemente alla presente direttiva hanno accesso ai centri di assistenza stabiliti ai sensi dell'articolo ☞ [...] ☹ ☞ 26 ☹ della direttiva ☞ [...] ☹ ☞ (UE) 2024/1385 ☹ ☞ [...] ☹ *sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica.*

↓ 2011/93/UE (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

5. ~~(2)~~ Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che l'assistenza e il sostegno alla vittima minorenni non siano subordinati alla sua volontà di cooperare nel quadro delle indagini, dell'azione penale o del processo.
6. ~~(2)~~ Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le azioni specifiche volte ad assistere e sostenere le vittime minorenni nell'esercizio dei loro diritti ai sensi della presente direttiva siano intraprese a seguito di una valutazione individuale della particolare situazione di ogni vittima minorenne, ⇒ condotta conformemente all'articolo 22 della direttiva (UE) .../... [*proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato*] e ⇐ tenendo debito conto del parere, delle esigenze e dei timori del minore.
7. ~~(4)~~ Le vittime minorenni dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 ~~☞ e ☞~~ ⇒ 9 ⇐ sono considerate vittime particolarmente vulnerabili ai sensi dell'articolo 2, ~~paragrafo 2,~~ dell'articolo 8, ~~paragrafo 4,~~ e dell'articolo 14, ~~paragrafo 1,~~ della decisione quadro 2001/220/GAI ⇒ 22, paragrafo 2, della direttiva 2012/29/UE e della direttiva (UE) .../... [*proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato*] ⇐.

8. ~~(5)~~ Gli Stati membri adottano, ove possibile e opportuno~~opportuno e possibile~~, misure intese a fornire assistenza e sostegno alla famiglia della vittima minorenni nell'esercizio dei diritti ai sensi della presente direttiva allorché la famiglia si trovi nel territorio di uno degli Stati membri. In particolare, ove possibile e opportuno, gli Stati membri applicano alla famiglia della vittima minorenni l'articolo 4 della ~~decisione quadro 2001/220/GAI~~  direttiva 2012/29/UE   e della direttiva (UE) .../... *[proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato]* .

 nuovo

 Consiglio

9.  [...] 

10. Gli Stati membri  [...]  possono  pubblicare linee guida a uso dei professionisti nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione e dei servizi sociali sulla fornitura di sostegno adeguato ai minori vittime di abuso o sfruttamento sessuale, in cui si indichi anche come indirizzare le vittime ai servizi di assistenza competenti e si chiariscano i ruoli e le responsabilità. Tali linee guida spiegano anche come affrontare le esigenze specifiche delle vittime.

↓ 2011/93/UE (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

Articolo 22

Tutela delle vittime minorenni nelle indagini e nei procedimenti penali

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, nelle indagini e nei procedimenti penali, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, le autorità competenti nominino uno speciale rappresentante per la vittima minorenne qualora, ai sensi della normativa nazionale, i titolari della responsabilità genitoriale non siano autorizzati a rappresentare il minore in ragione di un conflitto di interesse con la vittima, ovvero qualora il minore non sia accompagnato o sia separato dalla famiglia.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime minorenni accedano senza ritardo alla consulenza legale e, secondo il ruolo delle vittime nei pertinenti sistemi giudiziari, all'assistenza legale, anche ai fini di una domanda di risarcimento ➡ da parte dell'autore del reato ➡. La consulenza e l'assistenza legale sono gratuite quando la vittima non dispone di risorse finanziarie sufficienti.

3. Fermi restando i diritti della difesa, ~~☞~~ e nel rispetto della discrezionalità giudiziale, ~~☹~~ gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, ~~☞~~ a meno che esigenze operative o pratiche non lo rendano possibile, o se vi è urgente bisogno di sentire la vittima e in caso contrario questa o un'altra persona potrebbero subire un danno o potrebbe essere pregiudicato lo svolgimento del procedimento ~~☹~~ nelle indagini penali relative ai reati di cui agli articoli da 3 a ~~7~~ ~~☞~~ 6 e ~~☹~~ ~~☞~~ 9 ~~☞~~:

- a) l'audizione della vittima minorenni abbia luogo senza ritardi ingiustificati dopo la segnalazione dei fatti alle autorità competenti;
- b) l'audizione della vittima minorenni si svolga, ~~☞~~ ~~ove necessario,~~ ~~☹~~ ove necessario, ~~☹~~ in locali appositi o adattati a tale scopo;
- c) la vittima minorenni sia ascoltata da o mediante operatori formati a tale scopo;
- d) ove possibile e opportuno, la vittima minorenni sia ascoltata sempre dalle stesse persone;
- e) le audizioni si svolgano nel numero più limitato possibile e solo se strettamente necessarie ai fini delle relative indagini o del procedimento penali;
- f) la vittima minorenni sia accompagnata dal suo rappresentante legale o, se del caso, da un adulto di sua scelta, salvo motivata decisione contraria nei confronti di tale persona;~~☹~~

~~☞~~ g) gli esami medici della vittima minorenni siano ~~☞~~ [...] ~~☹~~ ~~☞~~ eseguiti, solo se strettamente necessario ai fini del procedimento penale, ~~☹~~ da professionisti appositamente formati ~~☞~~ conformemente alle norme nazionali per la professione medica ~~☹~~.~~☞~~

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, nelle indagini relative ai reati di cui agli articoli da 3 a ~~7~~ 6 e ~~8~~ 9, tutte le audizioni della vittima minorenni ovvero, laddove opportuno, del minore testimone dei fatti possano essere oggetto di registrazione audiovisiva e tali registrazioni audiovisive possano essere utilizzate come prova nel procedimento penale, conformemente alle disposizioni del loro diritto nazionale.
5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, nei procedimenti penali relativi ai reati di cui agli articoli da 3 a ~~7~~ 6 e ~~8~~ 9, possa essere disposto che:
- a) l'udienza si svolga a porte chiuse;
 - b) la vittima minorenne sia ascoltata in aula senza essere fisicamente presente, in particolare ricorrendo ad appropriate tecnologie di dell'informazione e ~~di~~ della comunicazione.
6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie, nell'interesse della vittima minorenne e tenuto conto di altri interessi superiori, per proteggere la vita privata, l'identità e l'immagine della ~~la~~ vittima ~~la~~ minorenne e impedire la diffusione pubblica di qualsiasi informazione che ne permetta l'identificazione.

↴ nuovo

↻ Consiglio

7. ↻ [...] ↻

↴ nuovo

↻ Consiglio

Articolo 23

Diritto della vittima al risarcimento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime ↻ [...] ↻ abbiano ↻ [...] ↻ ↻ il ↻ diritto ↻ di chiedere agli autori dei reati, conformemente al diritto nazionale, il risarcimento dei danni derivanti dai reati ai sensi della presente direttiva ↻ ↻ [...] ↻
2. ↻ [...] ↻
3. ↻ [...] ↻
4. ↻ [...] ↻

↓ nuovo

☞ Consiglio

Articolo 24

Autorità ☞ [...] ☞ ☞ competenti ☞ o soggetti equivalenti

Gli Stati membri ☞ [...] ☞ ☞ provvedono affinché ☞ le autorità ☞ [...] ☞ ☞ competenti ☞ o i soggetti equivalenti ☞ esistano e siano in grado di svolgere ☞ ☞ [...] ☞ le attività seguenti:

☞ [...] ☞ ☞ a) ☞ agevolare e, se necessario, coordinare le azioni di prevenzione e assistenza alle vittime a livello nazionale ☞ o regionale ☞ ;

☞ [...] ☞ ☞ b) ☞ valutare le tendenze in materia di abuso sessuale sui minori, online e offline;

☞ [...] ☞ ☞ c) ☞ valutare i risultati di programmi e misure di prevenzione e di programmi e misure di assistenza e sostegno alle vittime, anche raccogliendo dati statistici in stretta cooperazione con organizzazioni della società civile attive in questo campo;

☞ [...] ☞ ☞ d) ☞ riferire a proposito di tali tendenze, risultati e dati statistici.

In particolare, le autorità ☞ [...] ☞ ☞ competenti ☞ adempiono gli obblighi di raccolta di dati, ricerca e rendicontazione di cui all'articolo 31.

↓ nuovo

☞ Consiglio

Articolo 25

Coordinamento e cooperazione tra più agenzie e attori

Gli Stati membri istituiscono meccanismi adeguati per garantire un coordinamento e una cooperazione efficaci delle autorità, delle agenzie e degli organismi pertinenti, compresi gli enti locali e regionali, le autorità di contrasto, la magistratura, le procure, i fornitori di servizi di assistenza e i fornitori di servizi della società dell'informazione, le organizzazioni non governative, i servizi sociali, comprese le autorità per la tutela o il benessere dei minori, gli istituti di istruzione e di assistenza sanitaria, le parti sociali, fatta salva la loro autonomia, e altre organizzazioni e soggetti pertinenti, al fine di elaborare e attuare misure contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, sia online che offline, a livello nazionale. Tali meccanismi assicurano anche un coordinamento e una cooperazione efficaci con ☞ [...] ☞ la Commissione.

↓ 2011/93/UE (adattato)

⇒ nuovo

Articolo 26

*Misure contro la pubblicizzazione della possibilità di praticare abusi e ☒ sfruttamento sessuale
dei minori nei viaggi e nel turismo ☒ ~~turismo sessuale a danno di minori~~*

Gli Stati membri adottano le misure appropriate per prevenire o vietare:

- a) la diffusione di materiale che pubblicizza la possibilità di commettere i reati di cui agli articoli da 3 a ☒ 8 ☒ ~~6~~; e
- b) l'organizzazione per altri, a fini commerciali o meno, di viaggi finalizzati a commettere i reati di cui agli articoli ~~da 3 a~~ ☒ ~~4~~ ☒ , 4 e ☒ 5.

↓ 2011/93/UE (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

Articolo 27

Programmi o misure di intervento di natura preventiva

⊗ 1. ⊗ Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché chiunque abbia il timore di poter commettere i reati di cui agli articoli da 3 a 7 ⇒ 9 ⇐ possa accedere, ⇒ [...] ⇐ a programmi o misure d'intervento efficaci ⇒ e, ove opportuno, appositi ⇐, volti a valutare e a prevenire il rischio che siano commessi tali reati.

↓ nuovo

⇒ Consiglio

2. ⇒ [...] ⇐

↓ 2011/93/UE (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

Articolo 28

Prevenzione

1. ⇒ Per scoraggiare e ridurre la domanda che incentiva ogni forma di sfruttamento sessuale dei minori, ⇐ Gli Stati membri adottano le misure necessarie, ad esempio nel settore dell'istruzione e della formazione, ⇒ campagne di informazione e sensibilizzazione sulle conseguenze, lungo tutto il corso della vita, dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, sull'illegalità di tali atti e sulla possibilità offerta a chiunque abbia il timore di commettere tali reati di accedere ad appositi programmi o misure d'intervento efficaci ⇐ ~~per scoraggiare e ridurre la domanda che incentiva ogni forma di sfruttamento sessuale di minori.~~
2. Gli Stati membri adottano, anche tramite internet, azioni adeguate quali campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi ⇒ o materiali ⇐ di ricerca e istruzione ⇒ e formazione ⇐, ove opportuno in cooperazione con le organizzazioni di riferimento della società civile e altri soggetti interessati, intese a sensibilizzare e a ridurre il rischio che i minori diventino vittime di abuso o sfruttamento sessuale.
3. Gli Stati membri ⇒ adottano le misure necessarie, conformemente al diritto nazionale, per ⇐ promuovere la formazione regolare ⇒ , anche in materia di giustizia a misura di minore, dei professionisti, dei giudici, ⇒ fatta salva l'indipendenza della magistratura ⇐, e ⇐ dei funzionari che hanno probabilità di entrare in contatto con vittime minorenni di abuso o sfruttamento sessuale, compresi ⇒ [...] ⇐ i funzionari di polizia impegnati in prima linea sul territorio, affinché siano in grado di individuare le vittime minorenni e i minori potenziali vittime di abuso o sfruttamento sessuale e di occuparsi di loro.

↓ nuovo

☞ Consiglio

4. Gli Stati membri ☞ [...] ☞ ☞ promuovono ☞ le misure necessarie per rafforzare la prevenzione degli abusi sessuali sui minori in strutture di comunità, comprese scuole, ospedali, servizi di assistenza sociale, circoli sportivi e comunità religiose.

Dette misure ☞ possono ☞ comprendere:

- a) apposite attività di formazione e sensibilizzazione per il personale che lavora in tali strutture;
- b) apposite linee guida, protocolli interni e norme per individuare le buone pratiche, come l'istituzione di meccanismi di sorveglianza e rendicontazione per il personale che lavora in stretto contatto con i minori in tali strutture;
- c) la creazione di spazi sicuri, gestiti da personale appositamente incaricato e adeguatamente formato, in cui minori, genitori, prestatori di assistenza e membri della comunità possano segnalare comportamenti inappropriati.

Le misure di prevenzione prestano particolare attenzione all'esigenza di proteggere i minori particolarmente vulnerabili, compresi quelli con disabilità ☞ [...] ☞.

5. ☞ [...] ☞

↓ 2011/93/UE

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

Articolo 29

Programmi o misure di intervento su base volontaria durante o dopo il procedimento penale

1. Fatti salvi i programmi o le misure di intervento imposti dalle autorità giudiziarie competenti ai sensi del diritto nazionale, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che siano predisposti programmi o misure di intervento ➡ [...] ➡ efficaci per prevenire e ridurre al minimo il rischio di recidiva per i reati sessuali a danno di minori. Tali programmi o misure sono accessibili in qualunque fase del procedimento, ➡ e sono disponibili sia ⇐ all'interno ~~che~~ all'esterno delle strutture carcerarie, conformemente alle condizioni previste dal diritto nazionale.
2. I programmi o le misure di intervento di cui al paragrafo 1 soddisfano le specifiche esigenze di sviluppo dei minori autori di reati sessuali.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le seguenti persone possano avere accesso ai programmi o alle misure di intervento di cui al paragrafo 1:
 - a) le persone soggette a un procedimento penale per i reati di cui agli articoli da 3 a ➡ 9 ⇐ ~~7~~, a condizione che non pregiudichino né neghino i diritti della difesa o i requisiti di un processo equo e imparziale, e in particolare nel pieno rispetto del principio della presunzione d'innocenza; e
 - b) le persone condannate per i reati di cui agli articoli da 3 a ➡ 9 ⇐ ~~7~~.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le persone di cui al paragrafo 3 siano sottoposte a una valutazione del pericolo che rappresentano e dei possibili rischi di reiterazione dei reati di cui agli articoli da 3 a ~~9~~ ~~7~~, allo scopo di identificare programmi o misure di intervento appropriati.
5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le persone di cui al paragrafo 3 alle quali siano stati proposti programmi o misure d'intervento ai sensi del paragrafo 4:
- a) siano pienamente informate delle motivazioni della proposta;
 - b) acconsentano a partecipare ai programmi o alle misure con piena cognizione di causa;
 - c) possano rifiutare e, nel caso di persone condannate, siano informate delle possibili conseguenze di un tale rifiuto.

Articolo 30

Misure contro ☞ [...] ☞ ☞ le interfacce online ☞ che contengono o diffondono materiale pedopornografico

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare la tempestiva rimozione di ☞ [...] ☞ ☞ elementi specifici relativi a ☞ materiale pedopornografico ospitate nel loro territorio e si adoperano per ottenere la rimozione di tali ☞ [...] ☞ ☞ elementi ☞ ospitati al di fuori del loro territorio.
2. Gli Stati membri possono adottare misure per bloccare l'accesso ☞ [...] ☞ a ☞ elementi specifici relativi a ☞ materiale pedopornografico agli utenti internet sul loro territorio. Tali misure devono essere stabilite con procedure trasparenti e devono fornire idonee garanzie, in particolare al fine di assicurare che la restrizione sia limitata allo stretto necessario e proporzionata e che gli utenti siano informati del motivo della restrizione. Tali garanzie includono la possibilità di ricorrere per via giudiziaria.

↓ nuovo

☞ Consiglio

Articolo 31

Raccolta di dati ☞ e ricerca ☞

1. Gli Stati membri istituiscono un sistema per la raccolta, l'elaborazione, la produzione e la diffusione di statistiche pubbliche sui reati di cui agli articoli da 3 a 9.
2. Dette statistiche comprendono, ☞ come minimo ☞ , i dati ☞ esistenti ☞ seguenti, ☞ disponibili a livello centrale, se del caso ☞ disaggregati per sesso, età ☞ o fascia di età ☞ della vittima e dell'autore del reato, ☞ tipo di reato e, ove possibile e pertinente, ☞ relazione tra la vittima e l'autore del reato ☞ [...] ☞:
 - a) numero ☞ [...] ☞ ☞ annuo di reati denunciati e di condanne di reati ☞ di cui agli articoli da 3 a 9 ☞ [...] ottenuto da fonti amministrative nazionali, o ☞
 - b) numero annuo di persone perseguite e condannate per i reati di cui agli articoli da 3 a 9, ottenuto da fonti amministrative nazionali;
 - c) ☞ [...] ☞
3. ☞ [...] ☞ Gli Stati membri ☞ [...] ☞ ☞ si adoperano per svolgere sondaggi a intervalli periodici al fine di ☞ valutare la prevalenza e le tendenze per tutti i reati di cui agli articoli da 3 a 9. Gli Stati membri trasmettono ☞ [...] ☞ i dati ☞ statistici emersi da tali sondaggi ☞ ☞ [...] ☞ alla Commissione (Eurostat) ☞ [...] ☞ non appena disponibili ☞ [...] ☞.
4. ☞ [...] ☞

5. ➡ [...] Ⓒ

6. Gli Stati membri trasmettono ➡ [...] Ⓒ ➡ i dati statistici disponibili Ⓒ alla Commissione e rendono pubblici i dati statistici raccolti su base annuale. ➡ [...] Ⓒ ➡ I dati statistici Ⓒ non contengono dati personali.

7. Gli Stati membri ➡ [...] Ⓒ ➡ promuovono Ⓒ la ricerca sulle cause profonde, gli effetti, l'incidenza, le misure efficaci di prevenzione, le misure efficaci di assistenza alle vittime e le percentuali di condanna per i reati di cui agli articoli da 3 a 9.

↓ 2011/93/UE (adattato)

Articolo 32

Relazione

~~(1) Entro il 18 dicembre 2015, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva, corredata, se del caso, di una proposta legislativa.~~

~~(2) Entro il 18 dicembre 2015, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione delle misure di cui all'articolo 25.~~

↓ nuovo

Entro [cinque anni dopo l'entrata in applicazione] e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva [negli Stati membri] e, se del caso, propone modifiche.

↓ 2011/93/UE

~~Articolo 26~~

~~Sostituzione della decisione quadro 2004/68/GAI~~

~~La decisione quadro 2004/68/GAI è sostituita in relazione agli Stati membri che partecipano all'adozione della presente direttiva, fatti salvi gli obblighi di tali Stati membri relativi ai termini per il recepimento della decisione quadro nel diritto nazionale.~~

~~In relazione agli Stati membri che partecipano all'adozione della presente direttiva, i riferimenti alla decisione quadro 2004/68/GAI si intendono fatti alla presente direttiva.~~

U Consiglio

Articolo 32 bis

Libertà di stampa e libertà di espressione in altri media

La presente direttiva non pregiudica i regimi speciali di responsabilità relativi ai principi fondamentali della libertà di stampa e della libertà di espressione nei media esistenti negli Stati membri al ... [data di entrata in vigore della presente direttiva], a condizione che tali regimi possano essere applicati nel pieno rispetto della Carta.

↓ 2011/93/UE (adattato)

⇒ nuovo

⇒ Consiglio

Articolo 33

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ~~[alla presente direttiva~~ ⇒ : all'articolo 2, paragrafo 3, ~~☞ lettere a), c) e ☞ d),~~ e paragrafi 4, 5, ~~☞ [...]~~ ☞ , ~~☞ 7 e ☞ 8 ☞ [...]~~ ☞ ; all'articolo 3, paragrafi 1 e da 4 a ~~☞ [...]~~ ☞ ☞ 6 bis ☞ ; all'articolo 4, paragrafi da 4 a 7; all'articolo 5, paragrafi da 2 a 10; agli articoli da ~~☞ [...]~~ ☞ ☞ 5 bis ☞ a 10; all'articolo 11, frase introduttiva e lettere b), h) ~~☞ e ☞ i) ☞ [...]~~ ☞ ; all'articolo 12; all'articolo 13; all'articolo 14, paragrafo 1, frase introduttiva e lettera b), e paragrafi 2 e 3; agli articoli da 15 a 20; all'articolo 21, paragrafi da 1 a 4 e da 6 a 10; all'articolo 22, paragrafo 3, frase introduttiva e lettera g), e paragrafi 4 e 5 ~~☞ [...]~~ ☞ ; agli articoli da 23 a 28; all'articolo 29, paragrafi 1, 3 e 4; e agli articoli da 30 a 32 della presente direttiva, ~~☞ entro~~ ⇒ [~~☞ [...]~~ ☞ ☞ tre ☞ anni dopo l'entrata in vigore] ~~☞ il 18 dicembre 2013.~~ ⇒ Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. ~~☞~~
- ~~(2) Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.~~
2. ~~(3) Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste~~ ☒ Le disposizioni adottate dagli Stati membri ☒ contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di ~~un~~ ~~siffatto~~ ☒ tale ☒ riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. ~~☞ [...]~~ ☞ ~~Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.~~

↓ nuovo

↻ Consiglio

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva ➡ [...] ➡.

↓ nuovo

↻ Consiglio

Articolo 34

Abrogazione

La direttiva 2011/93/UE è abrogata a decorrere dal [giorno successivo alla seconda data di cui all'articolo ➡ [...] ➡ ➡ 33 ➡], fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento della direttiva nel diritto interno di cui all'allegato I.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

↓ 2011/93/UE

⇒ nuovo

Articolo 35

Entrata in vigore ⇒ e applicazione ⇐

La presente direttiva entra in vigore il ⇒ ventesimo ⇐ giorno ⇒ successivo ⇐ ~~alla data~~
pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

↓ nuovo

⇒ Consiglio

Gli obblighi di cui all'articolo 33, paragrafo 1, si applicano dal [... giorno successivo al termine di
recepimento di cui all'articolo 33, paragrafo 1], ⇒ [...] ⇐.

↓ 2011/93/UE

Articolo 36

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo

La presidente

Per il Consiglio

Il presidente